SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 49

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 novembre al 12 dicembre 1988)

INDICE

ANDREINI: sul comportamento dei dirigenti della USL 31 d'Adria (Rovigo) i quali non hanno provveduto a cancellare d'ufficio gli assistiti eccedenti il massimale previsto per ciascun medico di base (4-01572) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) *Pag.* 1253

BERTOLDI: sulle iniziative allo studio in relazione ai danni arrecati ad impianti turistici ed aziende agricole della provincia di Bolzano dalle avversità atmosferiche del 2 agosto 1988 (4-02062) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1254

BONORA: per un intervento volto ad uniformare i criteri in base ai quali le prefetture possono concedere deroghe al divieto di circolazione degli autotreni nei giorni festivi (4-02012) (risp. FERRI, *ministro dei lavori pubblici*) 1255

BUSSETI: sui motivi che ostano all'istituzione di un laboratorio d'analisi presso l'istituto agrario provinciale «Umberto I» di Andria (Bari) (4-01676) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1256

per un intervento volto a sollecitare l'erogazione di fondi a favore del settore olivicolo (4-02352) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1257

CALVI: sulla veridicità delle notizie stampa in merito all'esclusione dello zuccherificio di Latina dal nuovo piano bieticolo-saccarifero del Mezzogiorno (4-01712) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1257

CARDINALE ed altri: sui provvedimenti adottati o che si intende adottare in relazione agli incendi che hanno provocato la distruzione di gran parte del patrimonio boschivo della provincia di Matera (4-01986) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) *Pag.* 1259

CASADEI LUCCHI: per l'adozione di provvedimenti a sostegno del settore zootecnico, ed in particolare di quello suinicolo (4-01699) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1260

CONSOLI: per l'adozione di provvedimenti a favore degli agricoltori della Puglia ed in particolare della provincia di Taranto, colpiti dalla grandinata del 19 maggio 1988 (4-01659) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1262

CONSOLI ed altri: per l'adozione di provvedimenti a favore degli agricoltori delle province di Taranto, Brindisi e Lecce, colpiti dalle gelate del 17 e 18 aprile 1988 (4-01535) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1262

COVIELLO: per un intervento volto a sostenere il settore bieticolo-saccarifero meridionale, con particolare riferimento alla costituenda Società saccarifera meridionale per la gestione delle aziende del comparto (4-01491) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1263

per la dichiarazione dello stato di calamità per i comuni della provincia di Matera, in relazione ai gravi danni subìti a causa del susseguirsi di avversità atmosferiche negli ultimi anni (4-02164) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1265

per un intervento volto a garantire la continuità dell'attività degli zuccherifici di Rendina, Foggia e Latina (4-02166) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1265

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

DE CINQUE: per l'adozione di provvedimenti in favore delle popolazioni della provincia di Chieti colpita dalla nevicata del 9 marzo 1988 (4-01303) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) *Pag.* 1266

DELL'OSSO: per un intervento volto a consentire l'estensione dei benefici e delle agevolazioni previste dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e dell'articolo 8 della legge 27 marzo 1987, n. 120, anche alle iniziative industriali esistenti o che si insedino nei territori dei comuni di Ascoli Satriano, Bovino-Troia e Castelluccio di Sauri (Foggia) (4-00858) (risp. MISASI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) (*) 1267

per un intervento volto a riportare alla regolarità la gestione dell'ENIT e della CIT (4-01825) (risp. CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*) 1268

DIONISI: per un intervento volto ad abolire il pagamento del pedaggio al casello autostradale di Fiano Romano (Roma) (4-01342) (risp. FERRI, *ministro dei lavori pubblici*) 1269

per l'adozione di provvedimenti volti a consentire la ricezione dei programmi radiotelevisivi nazionali nella provincia di Rieti (4-01900) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1270

FABBRI: per la sollecita copertura dell'organico degli addetti alla custodia del castello di Torrechiara (Parma), al fine di permetterne la completa fruizione da parte del pubblico (4-01414) (risp. BONO PARRINO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1271

per la predisposizione di misure a favore dei produttori di cereali dei paesi comunitari in relazione al calo della produzione previsto per l'anno in corso (4-02061) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1272

FERRARA Pietro: per l'adozione di provvedimenti in favore degli agricoltori di Noto, Pachino, Rosolini (Siracusa) e Ispica (Ragusa) colpiti dalla siccità (4-02147) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1273

FLORINO: per la sollecita ripresentazione del decreto-legge relativo al programma straordinario di ricostruzione nell'area metropolitana di Napoli e per un intervento volto alla individuazione delle responsabilità riguardo al mancato rispetto delle norme di legge, da parte della regione Campania, nell'affidamento di lavori non finanziati (4-02261) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 1273

FRANCO: sulla mancata assunzione dei vincitori del concorso per 15 posti di analista bandito con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 3 ottobre 1985 (4-01884) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) *Pag.* 1274

GAMBINO: per dichiarare lo stato di calamità naturale nei territori della provincia di Agrigento colpiti dalla siccità (4-01435) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1275

GAMBINO ed altri: per l'assunzione di iniziative volte a dichiarare lo stato di calamità per i territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Trapani e Palermo, compiti dalla siccità e dallo scirocco (4-02028) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1276

GIUSTINELLI: sul ripristino, da parte della società Parentibus, della linea automobilistica interregionale Terni-Roma, con prolungamento fino a Rocca di Cambio (L'Aquila) - Campo Felice (4-01159) (risp. SANTUZ, *ministro dei trasporti*) 1277

LONGO, CASCIA: per l'incremento degli stanziamenti disposti dall'AIMA a seguito del decreto ministeriale n. 594 del 21 dicembre 1987 a favore degli allevatori disposti ad abbandonare il settore lattiero (4-01622) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1278

LOPS: per la revoca del decreto ministeriale, concernente la messa in liquidazione coatta della Centrale cantine cooperative di Puglia, Lucania e Molise (4-02097) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1280

LOPS ed altri: per l'adozione di provvedimenti a favore dei vitivinicoltori pugliesi gravemente danneggiati dalle avversità atmosferiche della prima decade del mese di luglio 1988 (4-02054) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1282

sui motivi della mancata emanazione dei decreti concernenti il sostegno alle attività agricole della regione Puglia e di altre regioni del Mezzogiorno danneggiate dalle avversità atmosferiche degli ultimi anni (4-02190) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1283

MANIERI: per l'adozione di provvedimenti a favore degli agricoltori della Puglia danneggiati dalle gelate del 16, 17 e 18 aprile 1988 (4-01484) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1284

(*) Integra la risposta già pubblicata nel fascicolo n. 20.

MAZZOLA: per un intervento volto a garantire l'assistenza mutualistica ai cittadini italiani costretti ad accedere a strutture sanitarie estere (4-01687) (risp. MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*) *Pag.* 1285

MESORACA ed altri: sulle iniziative allo studio per ripristinare il patrimonio boschivo del crotonese (Catanzaro) e risarcire i danni subìti dagli agricoltori a causa dei recenti incendi (4-02108) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1286

sui provvedimenti che si intende adottare a favore degli agricoltori della Calabria danneggiati dal lungo periodo di siccità che ha colpito la regione (4-02176) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1287

MOLTISANTI: per l'adozione di provvedimenti volti a far fronte alla siccità verificatasi in Sicilia ed in particolare nelle province di Siracusa e Ragusa (4-01448) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1287

NATALI: sulle iniziative che si intende assumere in attuazione della raccomandazione approvata dall'Assemblea dell'UEO concernente l'organizzazione della sicurezza europea (4-01923) (risp. MANZOLINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1289

NEBBIA: per un intervento volto a prevedere maggiori controlli sulla vendita di acque minerali (4-00920) (risp. MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 1290

PERUGINI: sui motivi della prossima chiusura al traffico della galleria Crocetta-Paola-Cosenza (4-00928) (risp. FERRI, *ministro dei lavori pubblici*) 1291

sull'opportunità di semplificare la procedura relativa all'acquisizione dei pareri prescritti per l'avvio dei lavori delle opere di viabilità (4-01145) (risp. FERRI, *ministro dei lavori pubblici*) 1294

sui motivi della preannunciata interruzione per manutenzione, rifacimenti e riparazioni dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in particolare nel tratto Cosenza-Lamezia Terme (Catanzaro) (4-01695) (risp. FERRI, *ministro dei lavori pubblici*) 1292

per la costituzione di società di capitale, ai sensi della legge regionale 31 luglio 1987, n. 23, a seguito delle gravi carenze riscontrate presso gli impianti zootecnici dell'ESAC in Calabria (4-01947) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1296

PEZZULLO ed altri: per l'assunzione di iniziative volte a tutelare in sede comunitaria la coltivazione nazionale del grano duro e la produzione della pasta (4-01744) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) *Pag.* 1297

PICANO: per l'assunzione di iniziative volte a sospendere i lavori di costruzione a Cassino (Frosinone) di una serie di pozzi che dovrebbero rifornire di acqua la città di Napoli (4-01061) (risp. FERRI, *ministro dei lavori pubblici*) 1298

PIZZO: sugli interventi di Adriano Celentano, conduttore della trasmissione televisiva «Fantastico», in merito alla consultazione referendaria ed alla caccia (4-00636) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1300

POLLICE: per l'approvazione di proposte di legge, nazionali e regionali, volte a regolamentare la produzione e la vendita di prodotti agricoli definiti biologici (4-01260) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1301

per l'apertura di un'inchiesta sulla gestione del Consorzio cooperative per l'edilizia economica, in relazione alla posizione debitoria dell'ente nei confronti dell'Istituto di credito fondiario (4-01718) (risp. FERRI, *ministro dei lavori pubblici*) 1302

per l'adozione dei provvedimenti necessari per un sollecito esame del ricorso presentato da alcuni medici alla commissione centrale per le professioni sanitarie presso il Ministero della sanità su alcune irregolarità verificatesi durante l'ultima elezione del consiglio dell'ordine dei medici di Roma (4-01759) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 1305

SARTORI: per un intervento volto al rispetto degli accordi in merito all'apertura dello zuccherificio di Latina (4-02004) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1306

SERRI: per un intervento presso il Governo israeliano tendente a garantire condizioni elementari di vita ai prigionieri di guerra rinchiusi nel campo di prigionia di Ketziat, nel deserto del Negev (4-01749) (risp. BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1306

SIGNORI: per un intervento volto a consentire il rilascio, da parte delle autorità cecoslovacche, del visto per un viaggio in Italia alla signorina Hana Pelikanova, residente a Praga, figlia del deputato europeo Jiri Pelikan (4-02145) (risp. BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1307

SPECCHIA: per la realizzazione di un consorzio autonomo di bonifica della provincia di Brindisi (4-01264) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) *Pag.* 1308

per lo snellimento delle procedure burocratiche per la concessione dei contributi agli agricoltori della provincia di Brindisi danneggiati dalle recenti gelate (4-01452) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1309

per l'adozione di provvedimenti in favore degli agricoltori della provincia di Brindisi, colpiti dalle grandinate dei mesi di maggio e giugno e dal caldo torrido del mese di luglio 1988 (4-01960) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1310

TORNATI: sui lavori di costruzione del nuovo complesso della casa circondariale di Pesaro (4-00941) (risp. FERRI, *ministro dei lavori pubblici*) *Pag.* 1310

TRIPODI ed altri: sull'applicazione in Italia del regolamento CEE n. 3529 del 17 novembre 1986 relativo alla protezione delle foreste dagli incendi (4-01931) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1312

ZANELLA: per un intervento volto a tutelare i rapporti tra acquirenti e produttori di soia in relazione alle notizie circa una presunta decisione della commissione CEE di impugnare i relativi contratti (4-01643) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1313

ANDREINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in conformità con l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 21 luglio 1987, i medici che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica succitato avevano incarico di scelte eccedenti il proprio massimale (1500 o 1800 assistiti) «dovevano entro trenta giorni dalla suddetta data dichiarare all'USL la propria volontà di rientrare nel massimale attraverso la ricusazione delle scelte eccedenti» (articolo 43 della norma transitoria n. 4 del citato decreto);

che entro i successivi trenta giorni, con scadenza al 19 settembre 1987, i medici erano tenuti a presentare all'USL l'elenco nominativo degli assistiti ricusati;

che, sempre in base alla suddetta norma, qualora entro i primi trenta giorni il medico non avesse dichiarato la propria volontà di rientrare nel massimale, l'USL interessata avrebbe dovuto cancellare d'ufficio le scelte eccedenti secondo un determinato criterio, oppure cancellare d'ufficio tutte le scelte a carico del medico, invitando nel contempo i cittadini interessati ad effettuare la scelta del medico di fiducia;

che alcuni medici dell'USL 31 di Adria (Rovigo) mantengono tuttora un numero di assistiti superiore al massimale, senza avere comunicato la propria volontà di rientrare nel massimale, mentre i dirigenti dell'USL 31 non hanno ancora provveduto a quanto spettava loro, e cioè a cancellare d'ufficio le scelte eccedenti il massimale o cancellare d'ufficio le scelte del medico, invitando gli assistititi ad effettuare la scelta del medico di fiducia;

che l'omissione dell'USL 31 comporta conseguentemente un danno ad altri medici di base aventi un numero di scelte al di sotto del massimale,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere per garantire il rispetto della legge.

(4-01572)

(12 maggio 1988)

RISPOSTA. – In merito all'atto parlamentare cui si risponde, è doveroso chiarire innanzitutto che il Ministero della sanità, quale «parte» firmataria dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale (*ex* articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833), reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, non è chiamato a gestire tale convenzione, essendo demandato questo compito alla diretta responsabilità delle regioni.

Infatti, la quarta norma transitoria di detto accordo, richiamata dall'onorevole interrogante, dopo aver previsto i criteri e le modalità procedurali cui debbono attenersi le unità sanitarie locali per cancellare le «scelte» di assistiti eccedenti in caso di inerzia da parte dei medici interessati, nel comma 9 prevede, altresì, il potere sostitutivo dell'assessore regionale alla sanità in caso di comportamento omissivo da parte delle unità sanitarie locali.

Ciò premesso, in base agli elementi conoscitivi in materia acquisiti dalla regione Veneto risulta, comunque, che l'USL di Adria ha regolarmente attivato, a suo tempo, le procedure relative alle operazioni di rientro dei medici di medicina generale nei «massimali» loro spettanti secondo l'accordo surrichiamato.

Tali procedure si sono concluse, pur se con qualche ritardo rispetto ai termini prescritti, entro il mese di ottobre 1987.

Le procedure di regolarizzazione si sono ulteriormente protratte nel solo caso del dottor Giuseppe Cattozzo, che ha intenzionalmente ritardato di circa due mesi le necessarie operazioni di ricusazione delle «scelte» eccedenti, nel dichiarato convincimento che l'elenco dei propri assistiti, trasmessogli dall'USL di Adria, non rispecchiasse con esattezza la situazione reale, rendendogli problematica l'individuazione delle «scelte» da ricusare. Constatato, peraltro, che perduravano i dubbi e le obiezioni del dottor Cattozzo, nonostante l'invio di un ulteriore, più dettagliato «tabulato» sulla situazione dei suoi assistiti a cura del centro elaborazione dati dell'unità sanitaria locale, il 15 novembre 1987 quest'ultima procedeva alla cancellazione d'ufficio delle relative «scelte» eccedenti il massimale, secondo i criteri desumibili dal comma 5, punto 1, della quarta norma transitoria di detto accordo.

Lo stesso sanitario, comunque, fin dal mese di ottobre era stato retribuito per un numero di «scelte» pari al proprio massimale legale.

Allo stato attuale, quindi, tutti i medici di base convenzionati con l'USL di Adria hanno un numero di assistiti inferiore al massimale loro assegnato, con la sola, motivata eccezione del dottor Nerio Pellegrini, nei confronti del quale – essendo l'unico medico di medicina generale inserito negli elenchi del comune di Pettorazza Grimani, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, di detto accordo e dell'articolo 48, comma 3, punto 5, della legge n. 833 del 1978 – è stata autorizzata dalla regione Veneto una deroga temporanea di 67 «scelte» in eccedenza (rispetto al massimale di 1.500), fino al possibile inserimento nel comune di un pediatra di base.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(19 novembre 1988)

BERTOLDI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il giorno 2 agosto 1988 un cataclisma si è abbattuto sull'Alto Adige, distruggendo mille ettari di frutteto e vigneto dell'*Unterland* e della zona di Appiano Caldaro;

che una tromba d'aria ha sconvolto Ortisei in Val Gardena, gremita di turisti, scoperchiando una trentina di case ed alberghi, danneggiando impianti, distruggendo quaranta ettari di bosco e lasciando oltre che danni catastrofici anche due feriti,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia l'entità dei danni;

quali siano le iniziative e gli interventi che lo Stato, in accordo con la

provincia autonoma di Bolzano, intende adottare a sostegno delle popolazioni colpite.

(4-02062)

(4 agosto 1988)

RISPOSTA. – In relazione alle richieste dell'onorevole interrogante, si comunica che per gli eventi calamitosi verificatisi nell'Alto Adige potranno essere attivate, previa richiesta regionale, le provvidenze previste dal Fondo di solidarietà nazionale, qualora gli uffici tecnici della provincia autonoma di Bolzano accertino danni di particolare gravità da compromettere i bilanci economici aziendali.

Alla data odierna nessuna proposta in tal senso è pervenuta dalla suddetta provincia.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

BONORA. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che, come è noto, la circolazione dei veicoli di peso superiore a 50 quintali nei giorni festivi ed in altri giorni fissati con apposito calendario dal Ministero dei lavori pubblici è vietata;

che tuttavia lo stesso Ministero prevede che i prefetti possano concedere deroghe al divieto in questione per casi di assoluta necessità ed urgenza o per veicoli adibiti al trasporto di derrate fresche deperibili solo se destinate all'alimentazione, come da circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 4181 del 18 dicembre 1987 per l'anno 1988;

che queste disposizioni lasciano alla discrezionalità delle diverse prefetture la concessione o meno delle deroghe, creando disparità di trattamento tra industrie concorrenti residenti in territori diversi;

che si possono così creare casi per cui macelli del Lazio, con regolare autorizzazione, caricano di domenica in Lombardia e macelli lombardi, con i capi da abbattere a pochi chilometri, non possono farlo;

che la proibizione, poi, di circolare da venerdì 29 luglio alle ore 24 di lunedì 1° agosto 1988, costringerà i macelli privi di deroga a chiudere gli stabilimenti per mancanza di materia prima;

considerato:

che tale situazione crea ovviamente gravi difficoltà alle imprese, non solo per la programmazione dei trasporti, ma anche per la concorrenza con le imprese di province che ottengono le predette autorizzazioni;

che, in particolare, per quanto riguarda la circolazione nei giorni festivi dei suini vivi, si fa presente che la macellazione del lunedì (e quindi il trasporto dei suini, dagli allevamenti alle stalle di sosta, la domenica mattina) è motivata dall'esigenza che le aziende macellatrici necessitano del rifornimento della materia prima – carne il primo giorno della settimana, onde avere il tempo necessario per effettuare le lavorazioni;

che infine, anche per quanto riguarda il trasporto merci deperibili (carni suine, salumi, eccetera) nei giorni festivi o negli altri giorni per i quali è vietata la circolazione, le imprese delle province che non ottengono le

autorizzazioni prefettizie sono penalizzate dal fatto che le imprese concorrenti di altre province possono, invece, circolare con regolare autorizzazione prefettizia,

l'interrogante chiede, pertanto, di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di emanare precise direttive che uniformino, su tutto il territorio nazionale, il comportamento delle prefetture, elencando tra l'altro le attività che derogano dalle disposizioni di divieto di circolazione.

(4-02012)

(27 luglio 1988)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione in oggetto si comunica che sono già state impartite istruzioni alle prefetture, in data 9 luglio 1988, per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai divieti di circolazione nei giorni previsti, fissati con la circolare ministeriale n. 4181 del 18 dicembre 1987.

Con tali istruzioni è stato tra l'altro disposto che i veicoli che trasportano animali vivi possono essere esclusi dal divieto quando «le consuetudini locali o i sistemi di produzione non consentano la loro permanenza nei luoghi di origine e risulti impossibile lo slittamento del trasporto nei giorni consentiti...».

Pertanto, se si verificano disparità nel rilascio dei permessi, queste dipendono unicamente dalle valutazioni di merito che i singoli prefetti fanno caso per caso.

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

(5 dicembre 1988)

BUSSETI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per conoscere le ragioni per le quali non abbia ancora positivamente riscontrato la richiesta avanzata dall'istituto agrario provinciale «Umberto I» di Andria (Bari), volta a conseguire l'apertura presso l'istituto stesso di un laboratorio di analisi per il rilascio dei certificati per tutti i prodotti agro-alimentari, acque e terreni, nonostante sia ben noto che l'iniziativa si inquadra nell'attività di una più attenta assistenza al vastissimo ceto di produttori agricoli delle zone limitrofe.

(4-01676)

(2 giugno 1988)

RISPOSTA. - Si premette che la domanda dell'istituto tecnico agrario «Umberto I» di Andria è rivolta ad ottenere l'autorizzazione per il rilascio al pubblico dei certificati di analisi per tutti i prodotti agro-alimentari, acque e terreni, mentre le autorizzazioni che attualmente rilascia il Ministero riguardano le analisi richieste per la commercializzazione ed esportazione dei soli vini VQPRD e da tavola.

Conseguentemente la domanda non è, nell'attuale stesura, accoglibile, poichè non precisa quali autorizzazioni si intende effettivamente ottenere con riguardo ai vini.

Va precisato che le autorizzazioni previste riguardano i certificati della seguente tipologia: VA1, VA2, certificati di analisi, certificati di origine,

certificati con il marchio INE, certificati per la esportazione in Svizzera ed Austria.

Inoltre, non risulta che l'istituto istante si sia munito di apposito nulla osta del Ministero della pubblica istruzione per eseguire il servizio di analisi richiesto.

Conseguentemente, la domanda in questione rientra tra le numerose altre che questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze, del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e con l'ICE, ha in corso di esame.

Allo stato attuale e in attesa di ulteriori precisazioni da parte dell'istante, non vi sono elementi sufficienti per definire la domanda medesima.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

BUSSETI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Per sapere le ragioni per le quali non è stato ancora avviato il programma di interventi settoriali pur tante volte annunciati dal Ministero e, soprattutto, il cosiddetto piano olivicolo nazionale per il quale precisi impegni erano stati assunti nei confronti degli operatori e delle loro associazioni. Va appena ricordato che in sede comunitaria le prospettive di intervento in favore della nostra olivicoltura sono nerissime, prevendendosi un'ulteriore contrazione degli aiuti e, quel che è peggio, un allargamento dell'intervento anche agli altri grassi direttamente concorrenziali all'olio di oliva.

(4-02352)

(27 ottobre 1988)

RISPOSTA. – In riferimento a quanto richiesto dall'onorevole interrogante si fa presente che lo schema di piano olivicolo nazionale, di recente ultimato, sarà quanto prima diramato alle regioni ed alle organizzazioni agricole.

Con detto piano si intende individuare i principali problemi che impediscono un armonico ed equilibrato sviluppo della olivicoltura, fissare gli obiettivi prioritari, tenendo conto delle linee di politica agricola comunitaria – sempre più diretta alla produzione per il mercato ed alla riduzione delle integrazioni alla produzione – ed infine indicare le azioni che dovrebbero essere adottate per conseguire gli scopi prefissati nel medio-lungo periodo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

CALVI. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che con delibera CIPE del 6 agosto 1987 veniva ribadita la compatibilità dello zuccherificio di Latina con quello di Celano della società NUSAM;

che con delibera CIPE del 12 aprile 1988, nello stabilire l'intervento della RIBS a copertura delle perdite di gestione della NUSAM per l'esercizio 1987, si è affermato che tale intervento è effettuato in attesa di «trasferire gli impianti di Celano e Strongoli alla nuova Società unica del Mezzogiorno, secondo le indicazioni contenute nella delibera CIPE del 6 agosto 1987 relativa alla integrazione del piano bieticolo saccarifero»,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale fondamento abbia il contenuto dell'articolo apparso il 5 giugno 1988 sul «Corriere della Sera» con il quale, tra l'altro, si delinea la struttura proprietaria della nuova società che sarebbe stata concordata in sede di Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la realizzazione del piano bieticolo-saccarifero nel Mezzogiorno e con l'esclusione da tale piano dello zuccherificio di Latina;

quale possibilità abbia, nel nuovo contesto della costituenda Società unica del Mezzogiorno, la realizzazione di quanto stabilito in sede di Ministero dell'agricoltura e delle foreste - secondo quanto pubblicato da «Il Tempo» del 26 febbraio 1988 - ovvero la cessione dell'impianto di Latina, dopo la campagna saccarifera di gestione commissariale per il 1988, all'azienda del lievito Grechi, con impegno della stessa a lavorare bietole in quantità non inferiore a quelle attuali;

come tale garanzia per il mantenimento della coltivazione bieticola nella regione Lazio possa essere assicurata dalla esclusione dell'impianto di Latina alla partecipazione alla costituenda nuova Società unica del Mezzogiorno per la gestione degli zuccherifici;

se non si ritenga opportuno, in vista della costituzione della nuova Società unica del Mezzogiorno, riesaminare la questione dell'impianto di Latina per assicurare il potenziamento dell'industria di trasformazione della bietola, in relazione alla possibilità produttiva del bacino della regione Lazio (stimato in 6.000 ettari) e ciò soprattutto tenendo conto della proposta formulata, ma mai ufficialmente esaminata, di una iniziativa locale, anche con la partecipazione dei produttori bieticoli e non preclusa dal possibile conferimento dell'impianto alla nuova Società del Mezzogiorno, così come si prevede per lo stabilimento di Celano con la predetta delibera CIPE del 12 aprile 1988.

(4-01712)

(8 giugno 1988)

RISPOSTA. - Il problema della Società unica meridionale potrà essere risolto in tempi brevi alla luce di una riconsiderazione del piano bieticolo-saccarifero, attualmente allo studio del Ministero: ciò in relazione all'evoluzione riduttiva della politica agricola comune, nonchè alle poche incoraggianti prospettive di autorizzazione CEE degli aiuti nazionali per i prossimi anni, che rendono necessaria una revisione dei parametri del piano per quanto attiene ai bacini di coltivazione ed all'assetto industriale.

A tale proposito si ricorda che, secondo la posizione comunitaria, il livello degli aiuti nazionale deve progressivamente diminuire sin dalla prossima campagna, fino all'azzeramento previsto per il 1991 o il 1992. Ciò nonostante, il Ministero è impegnato ad ottenere quanto meno la stabilizzazione di una congrua percentuale del livello di tali aiuti, necessario a compensare le differente strutturali riscontrabili tra la bieticoltura italiana e gli altri paesi della CEE.

Di conseguenza, per ognuno dei 33 impianti che hanno effettuato la campagna di lavorazione 1988, dovrà essere esaminata la redditività nell'ambito del sistema bieticolo-saccarifero in funzione della situazione economica prevedibile per gli anni futuri.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

CARDINALE, PETRARA, TORNATI, NEBBIA. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Per sapere:

se siano a conoscenza del fatto che in provincia di Matera la gran parte del patrimonio boschivo, costato fatica e denaro, è andata distrutta dagli incendi scoppiati forse per caso ma alimentati dalla incuria e dalla negligenza con cui tale patrimonio viene mantenuto e conservato, e spenti quasi per consunzione a causa della inadeguatezza e della mancanza *in loco* di mezzi in grado di raggiungere in breve tempo contrade anche impervie, ed inoltre del fatto che da ultimo, ieri, dopo gli incendi già verificatisi in agro di Tricarico (contrada Malcanale Mantinera), di Montescaglioso (località Brancato), di Serra Marina di Bernalda, anche la «verde» collina di Timmari, in agro di Matera, estendentesi per diverse centinaia di ettari rimboschiti con conifere ed altre essenze legnose pregiate, è andata quasi totalmente distrutta anche per il non tempestivo, oltrechè inadeguato, intervento dei mezzi, in particolare di quelli aerei, per cui una squadra di guardie forestali impegnata nello spegnimento ha rischiato l'accerchiamento;

se esista un piano aggiornato di coordinamento degli interventi;

se il piano nelle diverse occasioni verificatesi abbia funzionato a dovere o si siano avute colpevoli latitanze o inefficienze;

se la quantità dei mezzi di prevenzione e spegnimento sia adeguata alle necessità;

se le azioni di prevenzione siano state tutte messe in atto per tempo a protezione delle aree rimboschite;

quali siano i motivi per cui i comandi provinciali dei vigili del fuoco non sono stati ancora dotati di elicotteri per impiego polivalente e antincendio in particolare, come in più occasioni richiesto;

quali urgenti provvedimenti di difesa e salvaguardia del restante patrimonio boschivo si intenda assumere, nonchè per la ricostruzione di quello distrutto, al fine di prevenire ulteriori danni al territorio per dilavamento e frane;

se si intenda dare urgente risposta alla interrogazione 4-01904 di analogo contenuto, presentata in data 7 luglio 1988, garantendo l'assunzione dei provvedimenti che la situazione eccezionale richiede.

(4-01986)

(22 luglio 1988)

RISPOSTA. – La legge 1° marzo 1975, n. 47, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attribuiscono alle regioni le competenze in materia di salvaguardia dei boschi dagli incendi. Spetta, pertanto, a queste ultime sia l'elaborazione dei piani antincendio – alla cui

approvazione la regione Basilicata ha provveduto – che la gestione delle relative attività di previsione, di lotta ed infine di ripristino dell'ambiente naturale distrutto dal fuoco.

Il Dipartimento della protezione civile – secondo un piano nazionale aggiornato ogni anno a mezzo di appositi accordi interministeriali tra il Dipartimento stesso e i Ministeri della difesa, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste – assicura su tutto il territorio nazionale, a mezzo del Centro operativo aereo unificato (COAU), l'impiego dei velivoli e degli elicotteri per il concorso aereo nella lotta.

Le richieste di concorso degli aeromobili antincendio del servizio nazionale pervengono al COAU dal Centro operativo regionale (COR) che è l'organo responsabile e competente a definire la priorità tra i diversi incendi interessanti il suo territorio.

Ciò premesso, si segnala che nell'anno 1988, per incendi sviluppatisi nella sola provincia di Matera, sono stati effettuati interventi aerei per complessive 61 sortite, 161 ore di volo e 1.720 tonnellate di liquido estinguente lanciato.

In particolare, il giorno 7 luglio 1988, alle ore 15,15, il COR Basilicata avanzava al COAU due richieste di concorso per due nuovi incendi in località Santa Maria d'Irsi ed in località Timmari. Nello stesso intervallo di tempo operavano in località La Serra (comune di Stigliano) un velivolo C 130 ed un velivolo CL 215 Canadair, mentre un secondo Canadair ed un G 222 giungevano all'aeroporto di Ciampino.

Il centro regionale, poichè l'incendio di Stigliano era in via di spegnimento, ed avendo definito prioritaria l'emergenza di Santa Maria d'Irsi, chiedeva di impiegare su quest'ultima ogni mezzo disponibile (un C 130, un G 222, due CL 215): solo alle 16,40, essendo ancora difficili i collegamenti radio con i forestali a terra, decideva di far dirottare un Canadair su Timmari; il velivolo giungeva sull'incendio alle 16,50, ponendolo sotto controllo dopo tre lanci.

Il quadro dell'azione svolta mette, pertanto, in evidenza la tempestività e l'adeguatezza del servizio nazionale del concorso aereo.

Si segnala, inoltre, che il coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato di Matera ha approntato un dettagliato progetto operativo per l'avvistamento degli incendi e il pronto intervento, richiedendo anche la disponibilità di operai da parte dei comuni, delle comunità montane, dei consorzi.

Si aggiunge, infine, che in ogni caso condizioni meteorologiche estreme, quali forte vento, alta temperatura e accentuata siccità, unitamente al diffondersi delle cause dolose, possono creare difficoltà a qualsiasi servizio antincendi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

CASADEI LUCCHI, CASCIA, LOPS, SCIVOLETTO, MARGHERITI, TRIPODI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che il settore suinicolo versa da anni in una situazione di grave difficoltà;

che i provvedimenti presi dal CIPE il 7 agosto 1987 hanno dato risposte solo contingenti;

che in occasione della recente rassegna suinicola internazionale di Reggio Emilia i produttori hanno riproposto al Governo i problemi del settore, indicando alcuni indirizzi programmatici;

che da fonte ISMEA emerge che nell'anno 1987 sono state importate 585.000 tonnellate di carne suina provenienti prevalentemente dall'Olanda, dalla Francia e dalla Germania, con un forte aumento percentuale anche di carni pregiate, come lombi e prosciutti;

considerato che i fattori strutturali determinanti nella crisi del settore sono:

1) il costo alimentare per l'allevamento, che si calcola sia superiore al 30 per cento rispetto agli altri paesi comunitari ed è determinato dalla composizione degli alimenti, costituiti in buona parte da cereali che garantiscono carni di qualità superiore;

2) il costo energetico;

3) il costo del denaro;

4) la più attenta normativa ambientale in fatto di trattamento delle deiezioni,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga necessario:

intervenire urgentemente e in forma straordinaria a sostegno delle carni di qualità, in particolare attraverso incentivi all'allevamento e alla macellazione;

varare in tempi rapidi un piano di settore che garantisca organicità negli interventi pubblici e coordini in chiave programmatoria le risorse produttive esistenti;

attivare una politica del credito adeguata al fabbisogno dei cicli produttivi e sottoporre alla conferenza dei presidenti delle regioni la proposta di armonizzare le varie normative emanate in materia ambientale, al fine di omogeneizzare gli adempimenti;

proporre in sede CEE la necessità di una regolamentazione produttiva e la revisione della proposta di regolamento relativa alle norme generali per l'incorporazione dei cereali nella alimentazione animale.

(4-01699)

(7 giugno 1988)

RISPOSTA. – Va segnalato che i prospettati interventi urgenti a sostegno delle carni di qualità, in particolare attraverso incentivi all'allevamento e alla macellazione, appaiono onerosi, ma non del tutto producenti: si tratta di esigenze più volte e in varie forme esternate, ma che presentano la grave limitazione di essere chiaramente incompatibili con la vigente normativa comunitaria di mercato.

A tale proposito si segnala che la Commissione della CEE ha già avviato le prime procedure di infrazione contro l'Italia per le misure ripetutamente adottate a sostegno del mercato delle carni suine nel corso degli anni 1986 e 1987.

Sussiste il rischio, in ogni modo contrastato, che l'Italia sia condannata dalla Corte di Giustizia a rifondere danni, automaticamente defalcati dai finanziamenti FEOGA a vario titolo già disposti a favore del nostro paese.

Sono, per contro, meritevoli di accoglimento e di relativo urgente finanziamento tutte quelle iniziative volte a sostenere il reddito dei

suinicoltori esclusivamente attraverso forme di interventi del tipo strutturale, dilazionati e graduati nel tempo, suggeriti dagli stessi onorevoli interroganti e che offrono il vantaggio di essere compatibili con le regole comunitarie della concorrenza.

Fra le iniziative già poste in atto da altri paesi comunitari e legittimate con le dovute procedure dalla Commissione CEE, è da evidenziare l'attivazione di una politica che apra ai suinicolori linee di credito agevolato per attenuare lo svantaggio esistente sui costi di alimentazione, che incidono in misura del 70-75 per cento sul costo totale di produzione, rispetto ai suinicoltori del Nord Europa continentale.

Quanto alla richiesta, attivamente sostenuta dall'Italia e al momento dibattuta dai Ministri dell'agricoltura del Consiglio della CEE, di concessione di un premio lineare sulla incorporazione dei cereali nei mangimi per i suini, essa può rappresentare un sostegno del reddito dei suinicoltori ad effetto tangibile e immediato.

Di sicura utilità, infine, per la suinicoltura nazionale, prevalentemente incentrata sulla produzione dei suini pesanti adatti alla stagionatura dei prosciutti, appare la richiesta di predisposizione di un piano nazionale di settore finalizzato alla salvaguardia ed alla esaltazione dei prodotti tipici della nostra industria salumiera.

A tale riguardo, il Ministero ha in corso di elaborazione l'apposito piano di settore, alla stregua della risoluzione 7-00135 approvata dalla 13ª Commissione permanente del Senato in data 9 giugno 1988.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

CONSOLI, CANNATA, LOPS, IANNONE, NEBBIA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso che l'andamento climatico, caratterizzato da un caldo precoce prima e da una improvvisa gelata poi, nella notte tra il 17 e il 18 aprile 1988 ha provocato danni gravissimi, stimati in circa 500 miliardi di lire, all'agricoltura pugliese nelle province di Taranto, Brindisi, Lecce e in alcune zone del sud-barese, gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non intenda procedere alla dichiarazione di «grave calamità naturale» per le zone colpite, al fine di attivare gli interventi del «Fondo di solidarietà nazionale», provvedendo nel caso al reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'attivazione dello stesso Fondo.

(4-01535)

(10 maggio 1988)

CONSOLI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per sapere:

se sia a conoscenza della grave grandinata che ha colpito il 19 maggio 1988 le colture agricole di alcune zone della Puglia e, in particolare, della provincia di Taranto, distruggendo quel poco di prodotto sopravvissuto alla gelata;

quali iniziative intenda assumere per garantire il reddito dei lavoratori e degli imprenditori agricoli.

(4-01659)

(26 maggio 1988)

RISPOSTA (*). – In relazione alle richieste avanzate dagli onorevoli interroganti si fa presente che le gelate verificatesi nella regione Puglia il 16, 17 e 18 aprile 1988 sono state dichiarate eccezionali con il decreto ministeriale 4 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1988.

Con decreto ministeriale n. 777 del 16 luglio 1988 sono stati, inoltre, autorizzati gli istituti di credito a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario.

Per quanto riguarda, invece, la grandinata che ha colpito alcune zone agricole della Puglia il 19 maggio 1988, non è stato assunto alcun provvedimento in assenza della proposta di dichiarazione di eccezionalità dell'evento da parte della regione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

COVIELLO. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che nel programma del Governo De Mita è indicata la peculiarità dell'impegno per l'agricoltura del Mezzogiorno, anche attraverso l'integrazione agroindustriale, e che a questo impegno è puntualmente collegato il varo della Società saccarifera meridionale, per il rilancio del settore bieticolo-saccarifero tra i comparti industriali da assestare;

che l'avvio della nuova società trova alcune difficoltà, che si riflettono nei tempi più lunghi per la definizione degli assetti societari, per la valutazione degli impianti e delle intese tra i partecipanti, cioè regioni, Eridania, Ribs, Cooperazione, Fimbieticola;

che per la campagna bieticola del 1988 l'attivazione della società è importante per il raggiungimento di livelli produttivi elevati della bieticoltura del Mezzogiorno, così come indicato nel Piano bieticolo-saccarifero nazionale;

considerato:

che nel processo di assestamento e di riconversione produttiva degli zuccherifici di Comacchio e Ferrara la quota assegnata ad uno stabilimento soppresso del Nord è stata recuperata da altri stabilimenti ubicati nel Nord e di proprietà della stessa società, trascurando l'impianto ubicato nel Sud, che dovrà far parte integrante della costituenda società;

che con tale decisione viene confermata la tendenza delle società proprietarie di stabilimenti dislocati sull'intero territorio nazionale a privilegiare le strutture industriali del Nord, mortificando il sostegno alla bieticoltura meridionale e sfuggendo all'obiettivo previsto nel Piano

bieticolo-saccarifero nazionale, cioè il raggiungimento dei 64.000 ettari di superficie da recuperare a bieticoltura nel Mezzogiorno,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia l'opinione dei Ministri in indirizzo e i provvvedimenti che essi intendono prendere, in considerazione che tale fatto contrasta con la politica di riequilibrio territoriale prevista nel Piano e impedisce la piena operatività della costituenda società saccarifera meridionale determinando le condizioni per la chiusura di uno degli zuccherifici che dovranno essere gestiti dalla stessa società e compromettendo la gestione degli altri impianti che si trovavano in gravi difficoltà economiche;

se non ritengano di operare per la restituzione agli stabilimenti meridionali delle quote di contingente trasferito temporaneamente, durante la crisi produttiva degli anni passati, agli impianti delle società del Nord, per sfruttare appieno l'intero *plafond* di zucchero assegnato dalla CEE all'Italia;

se non ritengano altresì di garantire agli stabilimenti meridionali che confluiranno nella costituenda società il livello massimo di zucchero assegnato per il passato, anche in considerazione del fatto che il settore bieticolo è in pieno rilancio, come lo è nella Basilicata ed in Puglia, i cui stabilimenti andranno in gestione alla nuova società;

se non intendano assicurare agli impianti lucano-pugliesi l'allargamento della quota di contingente dagli attuali 2,3 milioni di quintali ai 3,2 milioni di quintali, che è il livello massimo di quota assegnata negli anni passati e prevista nel Piano bieticolo-saccarifero nazionale.

(4-01491)

(23 aprile 1988)

RISPOSTA. - In relazione alle richieste dell'onorevole interrogante si segnala che con decreto ministeriale 30 giugno 1988 sono stati spostati dal Nord al Sud 85.000 quintali di quota: ciò nell'ottica di un progressivo adeguamento della quota di produzione di zucchero in base ai nuovi assetti produttivi ed all'evoluzione della ristrutturazione del settore.

Il problema della Società meridionale potrà essere risolto in tempi brevi alla luce di una riconsiderazione del piano bieticolo-saccarifero, attualmente allo studio del Ministero: ciò in relazione all'evoluzione riduttiva della politica agricola comune, nonchè alle poco incoraggianti prospettive di autorizzazione CEE degli aiuti nazionali per i prossimi anni, che rendono necessaria una revisione dei parametri del piano per quanto attiene ai bacini di coltivazione ed all'assetto industriale.

A tale proposito va evidenziato che, secondo la posizione comunitaria, il livello degli aiuti nazionali deve progressivamente diminuire sin dalla prossima campagna, fino all'azzeramento previsto per il 1991 o il 1992. Ciò nonostante, il Ministero è impegnato ad ottenere quanto meno la stabilizzazione di una congrua percentuale del livello di tali aiuti, necessariamente a compensare le differenze strutturali ricontrabili tra la bieticoltura italiana e gli altri paesi della CEE.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

COVIELLO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Per sapere:

se, a seguito di molteplici eventi calamitosi avvenuti nei comuni del Materano, quali:

a) le siccità degli anni 1981, 1982,, 1983, 1986, 1987 e 1988;

b) le alluvioni del 1984 e 1985;

c) le gelate dell'aprile 1988;

d) la emergenza idrica degli anni 1986, 1987 e 1988 che ha seriamente compromesso gli impianti arborei (agrumeti, pescheti, vigneti, eccetera);

e) la «fisiopatia» che ha distrutto circa 1.500 ettari di pomodori;

f) la notevolissima riduzione della produzione delle barbabietole,

il Ministro in indirizzo non intenda disporre l'attuazione di interventi urgenti quali:

1) l'emanazione del decreto con il quale si proceda alla dichiarazione di evento calamitoso per l'intero territorio provinciale, relativamente alla siccità e carenza idrica dell'anno 1988;

2) la sospensione delle imminenti scadenze agrarie;

3) lo sgravio del pagamento dei contributi agricoli unificati e dei contributi previdenziali ed assistenziali dei coltivatori diretti;

4) la erogazione del prestito quinquennale con l'abbuono del 40 per cento per la ricostituzione dei capitali;

5) la erogazione del prestito quinquennale per la conduzione aziendale;

6) lo sgravio del pagamento dei canoni irrigui.

(4-02164)

(28 settembre 1988)

RISPOSTA. – In relazione alla richiesta dell'onorevole interrogante si fa presente che, relativamente alla siccità che ha colpito i comuni del materano, potranno essere attivate, previa richiesta regionale, le provvidenze previste dal Fondo di solidarietà nazionale, qualora gli uffici tecnici della regione Basilicata accertino danni di particolare gravità da compromettere i bilanci economici aziendali.

Alla data odierna nessuna proposta in tal senso è pervenuta dalla predetta regione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

COVIELLO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Per sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che in data 23 dicembre 1988 scade il mandato al commissario straordinario del gruppo saccarifero veneto riguardante la gestione provvisoria degli zuccherifici di Rendina, Foggia e Latina e che ciò comporta l'impossibilità da parte del commissario ad assumere impegni di ogni tipo oltre tale data. Il mancato avvio della campagna bieticola 1988/89, da avviare improrogabilmente entro

la prima decade di ottobre 1988, compromette irreparabilmente il prosieguo dell'attività degli stabilimenti succitati, in contrasto anche con quanto annunciato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste circa la costituzione del polo meridionale saccarifero;

se stante i tempi tecnici necessari alla eventuale costituzione della nuova società, non ritenga di impartire al commissario straordinario urgenti e precise disposizioni riguardanti le operazioni necessarie (acquisto sementi, raccolta impegni di coltivazione e manutenzione degli impianti) al prosieguo della attività degli stabilimenti.

(4-02166)

(28 settembre 1988)

RISPOSTA. – In relazione ai problemi sollevati dall'onorevole interrogante si segnala che, pur se i provvedimenti richiesti esulano dalle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non si è mancato di evidenziarli all'attenzione del competente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per quanto concerne le operazioni necessarie al prosieguo della attività produttiva, risulta che il Commissario ha avviato le misure necessarie per consentire ai bieticoltori le semine e le altre attività colturali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

DE CINQUE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che nel giorno 9 marzo 1988 una violenta nevicata si è abbattuta su larga parte della provincia di Chieti, provocando lunghe interruzioni dei servizi pubblici essenziali, gravi disagi alla circolazione stradale e notevoli danni all'agricoltura, soprattutto per quanto riguarda le coltivazioni ortofrutticole, ponendo così in crisi l'economia di vaste zone, soprattutto nella fascia adriatica della provincia stessa, l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per evitare che, a causa di impianti spesso obsoleti, le popolazioni vengano a subire interruzioni nei pubblici servizi in conseguenza di avversità atmosferiche;

se il Governo intenda dichiarare lo stato di calamità naturale per la suddetta nevicata, onde consentire alle categorie colpite di fruire delle provvidenze all'uopo disposte dalla vigente legislazione statale e regionale.

(4-01303)

(16 marzo 1988)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In relazione alle richieste dell'onorevole interrogante si precisa che con decreto ministeriale n. 187 del 10 agosto 1988 è stata dichiarata la

eccezionalità della nevicata verificatasi nel territorio provinciale di Chieti il 9 marzo 1988.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(2 dicembre 1988)

DELL'OSSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Premesso:

che la legge 27 marzo 1987, n. 120, al settimo comma dell'articolo 9, ha esteso i benefici previsti dall'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 alle iniziative industriali che si insedieranno nella nuova area anche nel versante pugliese dell'area industriale del Calaggio, individuata dalla regione Campania, demandando alla regione Puglia l'individuazione della nuova area all'interno dei comuni confinanti con l'area già esistente;

che la giunta regionale, con delibera n. 3704 del 16 aprile 1987, ha individuato l'area di insediamento industriale nel versante pugliese precisamente negli agri dei comuni di Sant'Agata di Puglia e di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia), confinanti con l'area industriale del Calaggio;

che è stato presentato in Parlamento un ordine del giorno, accolto dal Governo, che sollecitava il Governo stesso a emanare direttive per l'estensione dei benefici e delle agevolazioni previste dalle leggi citate alle iniziative industriali esistenti o che si insedino negli agri dei comuni di Ascoli Satriano, Bovino-Troia, Castelluccio dei Sauri, in provincia di Foggia, in quanto anch'essi danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 e pertanto abbisognevoli di particolari iniziative dirette a favorirne lo sviluppo industriale e produttivo;

che l'esclusione dei predetti comuni, peraltro in possesso di aree industriali attrezzate o in corso di infrastrutturazione, comporterebbe non solo un'ingiusta penalizzazione nei loro confronti, ma anche un serio danno all'intera economia provinciale, fortemente interessata all'attuazione della legge richiamata,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno intenda emanare direttive per l'estensione dei benefici e delle agevolazioni previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1987, n. 219, e dall'articolo 8 della legge 27 marzo 1987, n. 120, anche alle iniziaive industriali esistenti o che si insedino nei territori dei comuni di Ascoli Satriano, Bovino-Troia e Castelluccio dei Sauri, nello spirito dell'ordine del giorno sopra citato, approvato all'unanimità ed accolto dal Governo nella seduta del 25 marzo 1987.

(4-00858)

(4 gennaio 1988)

RISPOSTA. - Com'è noto, l'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, demandò alla regione Puglia il compito di individuazione, «all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente», della nuova area industriale di Calaggio.

Detta regione, con deliberazione del 16 aprile 1987, n. 3704, indicò l'estensione di detta area industriale esclusivamente nell'ambito dei comuni di Sant'Agata di Puglia e Rocchetta Sant'Antonio.

In sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115, fu presentato alla Camera dei deputati il 2 giugno 1988 un ordine del giorno che impegnava il Governo ad adottare tutte le misure ed i provvedimenti necessari a dar attuazione alle finalità della legge n. 120 del 1987 in aree idonee, quale quella indicata dalla regione Puglia.

Anche al Senato della Repubblica il 5 luglio 1988 fu presentato un ordine del giorno che impegnava il Governo a procedere all'ampliamento dell'esistente area industriale del Calaggio mantenendone, nello spirito della legge n. 219 del 1981, l'unitarietà giuridica e la continuità territoriale.

Detto ordine del giorno è stato accettato dal Governo.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
MISASI

(29 novembre 1988)

DELL'OSSO. – *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e dei trasporti.* – Per sapere:

se risponda al vero la notizia di stampa secondo cui l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) avrebbe causato danni all'erario, con la vicenda della sede di Londra, e quella secondo cui la filiale USA della Compagnia italiana turismo (CIT) sarebbe in una situazione insostenibile dal punto di vista finanziario, provocando di conseguenza perdite secche a carico della stessa CIT;

quali iniziative si intenda prendere per riportare ad una situazione di tranquillità operativa i due maggiori organismi pubblici del turismo italiano.

(4-01825)

(29 giugno 1988)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente la situazione scaturente dall'acquisto della sede ENIT a Londra e della filiale CIT negli Stati Uniti, si forniscono i seguenti elementi.

La vicenda riguardante l'ENIT è impostata su trattative avviate direttamente dal delegato di Londra cui conseguì dapprima una stipula di contratto di locazione venticinquennale, poi trasformata, su iniziativa dello stesso delegato, in una locazione per 75 anni, utilizzando per questa seconda fase una apposita clausola di opzione contenuta nel primo contratto. Quest'ultimo contratto suscitò forti perplessità per l'altissimo canone che avrebbe comportato a carico dell'ENIT.

Per tali motivi il contratto non fu recepito ed approvato dagli organi dell'ente, donde l'instaurazione, da parte della società proprietaria dell'edificio, di una vertenza davanti all'autorità giudiziaria inglese conclusa con una sentenza di condanna dell'ente medesimo.

Su tutta la vicenda questo Ministero ha disposto la nomina di una apposita commissione di indagine presieduta da un avvocato dello Stato.

Pare imminente l'emissione delle risultanze dei propri lavori da parte della commissione.

Sulla base di tali risultanze potrà essere valutato anche l'eventuale perseguimento di danni all'erario, fatte salve in ogni caso le iniziative già

assunte e da assumere al riguardo ad opera della procura generale della Corte dei conti.

Questo Ministero non è invece in possesso di elementi sulla situazione della filiale USA della CIT, trattandosi di una società di natura privatistica.

In relazione, pertanto, ai caratteri di tale società, non sembra che possano sorgere danni alla pubblica finanza, almeno in via immediata.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
CARRARO

(26 novembre 1988)

DIONISI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e dei trasporti.* – Premesso:

che la strada statale Salaria rappresenta la più importante via di comunicazione tra le Marche, il reatino e Roma;

che il tratto Roma-Passo Corese di tale consolare non sopporta ormai più la mole di traffico che in essa si riversa da e verso Roma, imponendo tempi di percorrenza incompatibili con le esigenze degli utenti;

che è ormai prossima l'apertura del primo tratto della bretella autostradale Fiano-Valmontone;

che il tratto autostradale Fiano-Settebagni avrà conseguentemente la funzione preminente di congiungere l'autostrada con la rete viaria dell'area metropolitana di Roma, oltre che rappresentare il percorso quasi obbligato per gli automobilisti del reatino e delle Marche,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover finalmente assumere la decisione, già sollecitata da alcuni parlamentari comunisti nella IX legislatura ed attesa da tempo dalle popolazioni interessate, di abolire il pagamento del pedaggio al casello autostradale di Fiano Romano.

(4-01342)

(24 marzo 1988)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione in oggetto anche a nome del Ministero delle partecipazioni statali e del Ministero dei trasporti e si rileva come il problema del congestionamento della via Salaria nel tratto Roma-Passo Corese, peraltro di proporzioni ridotte rispetto alla situazione di altre strade di accesso alla città, sia dovuto – oltre che alle caratteristiche peculiari della strada – anche agli attuali problemi strutturali di scorrimento del grande raccordo anulare.

Ciò premesso si può pertanto affermare che il completamento della bretella Fiano-San Cesareo – che alleggerisce Roma del traffico autostradale di attraversamento – e l'avvenuta ultimazione dei lavori di ampliamento del grande raccordo anulare riducono e ridurranno i predetti fenomeni di congestione.

Si precisa inoltre che la Salaria e l'A1, nel tratto di pertinenza metropolitana, corrono parallele, avendo una precisa differenza di funzioni, l'una al servizio dei traffici locali e interurbani e l'autostrada per il traffico di più lunga percorrenza. Il casello di Fiano consente l'accesso in autostrada al traffico locale ma attraverso il pedaggio evita che quote rilevanti di tale traffico penalizzino gli utenti autostradali riducendo i livelli di servizio (minori velocità e congestioni) del tratto metropolitano dell'autostrada.

La prossima entrata in esercizio del tratto Lunghezza-San Cesareo, di completamento dell'intera bretella, non elimina la funzione attuale del terminale autostradale Fiano-Roma, che continuerà ad essere un asse di penetrazione le cui caratteristiche ed i cui *standard* di servizio dovranno continuare ad essere salvaguardati, soprattutto nel contesto di un'affermata logica di qualificazione degli accessi urbani.

Infine va considerato che la specifica problematica in questione non può essere disgiunta dal quadro generale già delineato dal piano decennale ANAS relativo al sistema autostradale romano che, nella prospettiva di prolungare l'A1 e l'A2 con il relativo raccordo al previsto sistema direzionale orientale, comporterà l'implicazione di scelte sul piano tecnico che presuppone la non commistione delle funzioni inerenti alle due diverse tipologie di viabilità.

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

(5 dicembre 1988)

DIONISI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che molte zone e centri abitati della provincia di Rieti, per la confermazione orografica del territorio, prevalentemente montuoso e collinare, non sono nella possibilità di ricevere i programmi radiotelevisivi nazionali attraverso gli impianti pubblici esistenti;

che tale situazione realizza una palese ingiustizia e discriminazione tra cittadini (costretti indistintamente a pagare il canone RAI-TV) non permettendo di garantire a tutti l'esercizio del diritto fondamentale all'informazione e l'uso di un importante strumento di stimolo culturale, di emancipazione e di elevazione delle coscienze;

che l'intervento delle amministrazioni locali e dei privati non riesce in genere a garantire la continuità e la qualità del servizio giustamente rivendicata dagli utenti,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative concrete il Ministro in indirizzo intenda assumere per realizzare anche nell'intera provincia di Rieti una adeguata rete pubblica di ripetitori per garantire agli abitanti dei piccoli centri interni, sempre più emarginati e penalizzati da una carenza complessiva di servizi sociali, l'uso di un mezzo importante di emancipazione dei costumi e di conoscenza e contatto con una realtà regionale, nazionale ed internazionale sempre più complessa.

(4-01900)

(7 luglio 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che nella provincia di Rieti i programmi radiotelevisivi nazionali sono potenzialmente ricevibili in tutti i centri con popolazione non inferiore ai 900 abitanti ed in quasi tutti quelli con 500 abitanti.

Alcune difficoltà – che riguardano in particolare la terza rete TV – dovute alle caratteristiche tecniche di alcuni ripetitori, dovrebbero diminuire con l'imminente attivazione dell'impianto di Rocca Sinibalda e la prossima realizzazione di quelli di Castel di Tora, Viesci e Pianezza.

Per alcune altre località della stessa provincia, peraltro di consistenza demografica limitata, si potrà procedere gradualmente all'estensione del servizio con iniziative che esulano dagli obblighi di convenzione, ossia tramite accordi da stipulare fra la concessionaria RAI e gli enti locali interessati, disponibili a partecipare alla realizzazione dei necessari impianti.

Per quanto concerne, infine, il pagamento del canone di abbonamento si precisa che ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, il canone stesso è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi televisivi, indipendentemente dalla qualità e dalla quantità dei segnali che possono essere captati.

Tale normativa è stata, tra l'altro, riconosciuta legittima con sentenza della Corte costituzionale dell'11 marzo 1988, che ha riconosciuto al canone la natura sostanziale d'imposta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(5 dicembre 1988)

FABBRI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che, dei cinque posti previsti nella pianta organica del personale cui è affidata la custodia del castello di Torrechiara (Parma), attualmente ne sono coperti solo due; ciò impedisce di fatto l'apertura al pubblico, dovendosi necessariamente limitare l'accesso ai soli gruppi turistici organizzati e formati con orario ridotto;

che questa restrizione preclude la visita e la conoscenza del castello e dei beni culturali in esso contenuti a numerosissimi turisti, nell'ambito di un flusso di turismo sempre più intenso, che ha per meta la provincia di Parma la quale rapppresenta un polo agro-alimentare di interesse internazionale,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di dover procedere con urgenza alla copertura dell'intero organico.

(4-01414)

(13 aprile 1988)

RISPOSTA. - Non vi è la possibilità, stante l'attuale indisponibilità di posti nell'organico nazionale del personale di custodia e guardia notturna del Ministero, di procedere ad ulteriori assunzioni di custodi e quindi al potenziamento, mediante reclutamento di nuove unità, di sedi che presentano particolari esigenze, quale quella del castello di Torrechiara nel comune di Langhirano (Parma).

Alla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna, sotto la cui giurisdizione si trova il monumento in parola, è stato possibile soltanto assegnare, per un trimestre di servizio con inizio fissato nel periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 1° settembre 1988, due custodi temporanei, in virtù dell'autorizzazione ottenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1988, e tenuto conto dei limiti di spesa posti dall'articolo 24, comma 5, lettera *b*) della legge finanziaria 11 marzo 1987, n. 67.

Per quanto riguarda la futura possibilità di misure intese a fronteggiare le crescenti esigenze della tutela e fruizione dei monumenti con un più

adeguato numero di custodi, occorre attendere l'esito di un disegno di legge finalizzato a tale obiettivo, che è attualmente in elaborazione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BONO PARRINO

(2 novembre 1988)

FABBRI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Considerata la situazione che si profila negli scambi internazionali di cereali per il prevedibile forte calo di produzione del centro-nord America e dell'Europa, dovuto alle non propizie condizioni atmosferiche per il prossimo raccolto;

tenuto conto delle disposizioni che nella CEE, per scoraggiare le produzioni eccedentarie, prevedono sanzioni pecuniarie anticipate attraverso il superprelievo, sia pure con la possibilità di restituzione, in caso di mancato superamento del tetto massimo di produzione fissato;

atteso che le suesposte disposizioni CEE sono destinate a determinare pagamenti anticipati che per effetto della bassa produzione e, quindi, del mancato raggiungimento del tetto massimo previsto si tradurranno in crediti da ripetere ai produttori agricoli in inutili quanto gravosi e ingiustamente onerosi adempimenti burocratici,

l'interrogante chiede di conoscere con quali misure il Governo intenda intervenire per evitare, nella circostanza descritta, di scarsità di raccolto, inutili versamenti da parte degli operatori agricoli comunitari.

(4-02061)

(4 agosto 1988)

RISPOSTA. – In relazione alle richieste rivolte dall'onorevole interrogante si precisa che la tassa di corresponsabilità sui cereali è integrata, per la campagna in corso, di una addizionale pari all'importo di base 5,38 ECU/tonnellata a titolo di anticipo di quanto dovuto dal produttore per la quantità esuberante rispetto al limite previsto (160 milioni di tonnellate).

A questo sistema di partecipazione finanziaria agli oneri della Comunità per la manovra sulle eccedenze (esportazioni ed immagazzinamenti a titolo di intervento) si è opposta l'Italia, in sede di negoziato per i prezzi agricoli, oltre che per le complicazioni amministrative, anche per la antigiuridicità di anticipazioni di penalità per presunte future responsabilità non realizzate in concreto.

Le vicende del lungo negoziato hanno portato, come è noto, ad una riconsiderazione della contraria posizione italiana, stante la concorde approvazione degli altri paesi membri e le attenuazioni di sostanza, apportate al sistema del prelievo a favore dei piccoli produttori, di cui si avvantaggiano in particolare quelli dei paesi mediterranei (esenzione fino a 25 tonnellate e identificazione, in chiave nazionale, dell'agricoltore beneficiario).

In considerazione della previsione ventilata da alcuni esperti di produzioni agricole, di certo mancato superamento, nell'ambito della globale produzione comunitaria 1988-89, del *plafond* di 160 milioni di tonnellate (soglia di garanzia), la delegazione italiana ha rappresentato alla Commissione l'opportunità di una verifica anticipata delle previsioni di raccolta, in vista di una decisione comunitaria volta ad esentare, a partire dalla data di avvenuta verifica, i produttori dal prelievo supplementare.

Secondo le ultime stime, non ancora ufficializzate, sembra, peraltro, che la predetta soglia di garanzia sia stata superata, per cui la possibilità di rimborso ai produttori verrebbe a cadere.

In relazione, comunque, agli asseriti «gravosi e ingiustamente onerosi adempimenti burocratici» riferiti alle modalità di rimborso agli agricoltori, appare utile ricordare che con decreto ministeriale 22 giugno 1988, n. 244, è stato introdotto un meccanismo automatico di rimborso basato su elenchi mensili elaborati dagli organi di controllo, che semplifica in modo sensibile la procedura del rimborso stesso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANINO

(22 novembre 1988)

FERRARA Pietro. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che il territorio dei comuni di Noto, Pachino, Rosolini e Ispica è prevalentemente a coltivazione vitivinicola;

che in quest'annata 1988 non ha piovuto per nulla così che il raccolto di quest'anno risulta compromesso dalla siccità fino a due terzi del prodotto rispetto al 1987 e si prevede grave pregiudizio per quello del 1989,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere sia sul piano assistenziale, in misura straordinaria, sia sul piano fiscale, sia sul piano della coltivazione futura, per i lavoratori dei campi che vedono svanire nel nulla tanti mesi di lavoro e di sacrifici economici.

(4-02147)

(28 settembre 1988)

RISPOSTA. - In relazione alla richiesta dell'onorevole interrogante si precisa che con decreto ministeriale n. 1491 del 2 novembre 1988, in corso di pubblicazione, è stata dichiarata l'eccezionalità della siccità verificatasi nell'inverno 1987 e nella primavera 1988 nel territorio provinciale di Ragusa e della siccità verificatasi nel periodo settembre 1987-aprile 1988 nel territorio provinciale di Siracusa.

I viticoltori di Noto, Pachino, Rosolini ed Ispica potranno, pertanto, beneficiare delle provvidenze di cui alla legge n. 590 del 1981.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

FLORINO. - *Ai Ministri senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che la mancata reiterazione del «decreto Napoli» blocca di fatto ed espone al rischio di chiusura le industrie, le imprese e l'indotto interessati al

completamento del programma straordinario di ricostruzione nell'area metropolitana;

che le precedenti bocciature del decreto in questione hanno visto affiorare grossi contrasti negli stessi partiti di maggioranza, incapaci ormai di dare una risposta concreta alle legittime aspettative dei terremotati napoletani ancora ricoverati in alloggi di fortuna;

che i contrasti accentuatisi negli ultimi tempi sono da addebitare alla disinvolta gestione del commissariato della regione Campania che ha concesso senza gare di appalto lavori già allo stato di cantiere e non finanziati, se non con i fondi previsti dal decreto in questione;

che i dipendenti distaccati ed assunti presso i commissariati di Governo da due mesi non percepiscono indennità e stipendio;

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda accertare e colpire le eventuali responsabilità per lavori concessi da parte del commissario della regione Campania senza le prescritte norme di legge;

se non si ritenga opportuno ripresentare il «decreto Napoli» in tempi brevi affinchè venga esaminato dalle competenti commissioni e portato all'esame della Assemblea per l'approvazione.

(4-02261)

(12 ottobre 1988)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto, si fa presente che, come è senz'altro noto all'onorevole interrogante, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 20 ottobre 1988, ha approvato un nuovo decreto-legge, il n. 450 del 22 ottobre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1988), contenente disposizioni in merito alle situazioni ed ai problemi segnalati.

Il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
GASPARI

(24 novembre 1988)

FRANCO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che, con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 3 ottobre 1985, è stato indetto un concorso per esami a 15 posti di analista in prova nel ruolo degli analisti del servizio repressione frodi, settima qualifica funzionale;

che, con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 20 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1987, è stata approvata la graduatoria di merito con la nomina dei vincitori;

rilevato che ad oggi non si è provveduto all'assunzione dei vincitori, poichè sembra che il Ministero non disponga dei posti messi a concorso,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se sia vera l'allarmante ed incredibile notizia della non disponibilità dei posti e, in questo caso, come mai sia stato bandito un pubblico concorso senza che vi fosse la disponibilità dei posti da assegnare ai vincitori;

2) quali provvedimenti si intenda adottare, con l'urgenza che il caso

impone, perchè ai vincitori del concorso venga assicurato, e con immediatezza, il lavoro, come severamente impongono le leggi dello Stato.

(4-01884)

(6 luglio 1988)

RISPOSTA. - In relazione al concorso citato si precisa anzitutto che si tratta di concorso indetto a termini dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente «provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali».

Circa l'assunzione di vincitori di detto concorso, effettuata sulla base della relativa graduatoria, approvata con decreto ministeriale 20 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1987, registro 11, foglio 238, si rappresenta che con successivo decreto ministeriale emesso in data 23 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1988, registro 4, foglio 46, sono stati nominati ed immessi in servizio, con effetto dal 16 dicembre 1987, i primi otto vincitori, in corrispondenza di altrettanti posti disponibili alla cennata data.

Con ulteriore decreto ministeriale in data 1° febbraio 1988 è stato dichiarato decaduto dal diritto alla nomina ad analista in prova uno dei vincitori, per non aver preso servizio nel termine stabilito nè prodotto giustificazioni al riguardo, per cui si è reso possibile chiamare in servizio il nono classificato.

I restanti sei vincitori verranno nominati man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati, in conformità dell'articolo 7 della legge n. 444 del 1985.

La relativa chiamata di essi può prevedersi in tempi relativamente brevi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

GAMBINO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che a causa della persistente siccità in provincia di Agrigento le produzioni di ortaggi a pieno campo sono andate completamente perdute;

che i territori particolarmente colpiti sono quelli dei comuni di Ravanusa, Campobello di Licata e Naro;

che i sindaci di questi comuni hanno denunciato tale calamità ai Ministeri, agli assessorati ed agli ispettorati provinciali e regionali dell'agricoltura presenti e competenti nel territorio;

che le organizzazioni di categoria hanno indetto e programmato una serie di iniziative e di manifestazioni nel mese di aprile per denunciare il grave colpo all'economia agricola della zona, una delle più povere del paese;

che l'ispettorato provinciale dell'agricoltura in questi giorni, attraverso i suoi tecnici, sta effettuando i sopralluoghi per la valutazione e la stima degli ingenti danni,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di dichiarare lo stato di evento calamitoso per i territori dei comuni suddetti, in seguito alla

persistente siccità, così come previsto dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e di approntare il decreto necessario per l'istituzione di un centro AIMA di raccolta delle produzioni danneggiate, allo scopo di indennizzare i proprietari delle aziende agricole, singole o associate, colpite da questi eventi calamitosi.

(4-01435)

(19 aprile 1988)

RISPOSTA. - In relazione alla richiesta avanzata dall'onorevole interrogante si fa presente che questo Ministero, con decreto n. 775 del 16 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 agosto 1988, ha dichiarato l'eccezionalità della siccità verificatasi nel territorio provinciale di Agrigento nella stagione invernale 1987-88.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(2 dicembre 1988)

GAMBINO, CROCETTA, SCIVOLETTO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che nelle giornate dell'11 e 12 luglio 1988 una violenta sciroccata ha investito il territorio siciliano, ed in particolare le province di Agrigento, Caltanissetta, Trapani e Palermo;

che tale sciroccata fa seguito alla persistente siccità che ha già distrutto i raccolti relativi alle produzioni cerealicole e di ortaggi a pieno campo;

che le produzioni interessate e colpite dalla suddetta sciroccata sono, invece, prevalentemente quelle proprie dell'agricoltura trasformata: vigneti per uva da mosto, vigneti per uva da tavola, agrumeti, uliveti e frutteti;

che gli agricoltori siciliani attraverso le loro organizzazioni professionali hanno investito i consigli comunali, provinciali, l'assemblea ed il governo regionale;

che a fronte di tale sollecitazione e denunce gli ispettorati provinciali dell'agricoltura stanno procedendo, attraverso loro funzionari, alla stima ed alla valutazione dei danni,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, a fronte di tali eventi, opportuno dichiarare - attraverso proprio decreto - lo stato di calamità naturale per questi territori e per queste produzioni colpite dalla siccità e dalla sciroccata dell'11 e 12 luglio 1988 e di raccordarsi con la regione Sicilia, affinchè la stessa, intanto, con propria legge di spesa e di intervento, anticipi le somme necessarie per il risarcimento dei gravi danni ai produttori singoli ed associati, in attesa di definire l'impegno finanziario complessivo dello Stato, utilizzando le leggi n. 198 del 1985 ed attingendo al fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 590 del 1981.

(4-02028)

(28 luglio 1988)

RISPOSTA. - In relazione alle richieste avanzate dagli onorevoli interroganti si fa presente che:

con decreto ministeriale n. 775 del 16 luglio 1988, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 1988, è stata dichiarata l'eccezionalità della siccità verificatasi nel territorio provinciale di Agrigento nella stagione invernale 1987-88;

con decreto ministeriale 2 novembre 1988, in corso di pubblicazione, è stata dichiarata l'eccezionalità della siccità, verificatasi nell'inverno 1987 e nella primavera 1988, e dei venti sciroccali che hanno investito nella primavera 1988 il territorio provinciale di Catania e Caltanissetta;

con lo stesso decreto ministeriale 2 novembre 1988 è stata dichiarata l'eccezionalità della siccità verificatasi nella primavera 1988 nel territorio provinciale di Trapani.

Per quanto concerne, invece, le sciroccate che hanno colpito le province di Agrigento, Caltanissetta, Trapani e Palermo l'11 e 12 luglio 1988, cui si riferiscono gli onorevoli interroganti, non sono pervenute da parte della regione Sicilia proposte per l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale «*ex lege* n. 590 del 1981».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

GIUSTINELLI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che recentemente è stata riattivata - da parte della società Parentibus di Roma - la linea automobilistica interregionale di competenza ministeriale, Terni-Roma, con prolungamento fino a Rocca di Cambio-Campo Felice, da molti anni non più esercitata;

che il provvedimento amministrativo di riattivazione non ha registrato alcun confronto con l'Azienda dei trasporti consorziali di Terni che gestisce i servizi di trasporto pubblico nel territorio provinciale;

che la linea in questione ha un programma di esercizio che viene ad essere in perfetta sovrapposizione agli esistenti collegamenti ferroviari e autoferrotranviari sulle tratte fra Terni e Roma;

che, conseguentemente, appare inspiegabile l'assenso, tacito o espresso, che l'ente Ferrovie dello Stato può aver dato in proposito, alla luce della stessa constatazione che tale collegamento fu, a suo tempo, abbandonato in quanto duplicazione della linea ferroviaria,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quali valutazioni abbiano guidato il Ministero dei trasporti e, nel suo ambito, la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in ordine al ripristino della linea in oggetto;

2) quali determinazioni si intenda assumere per pervenire ad una razionale e coordinata programmazione della istituzione di nuove linee, tenendo conto delle esigenze di equilibrato sviluppo dei servizi, secondo le stesse indicazioni del piano generale dei trasporti e in base alla necessità di non aggravare ulteriormente la situazione finanziaria delle aziende pubbliche e, conseguentemente, l'onere sostenuto dallo Stato con il fondo nazionale dei trasporti per il ripiano dei disavanzi delle aziende pubbliche e private.

(4-01159)

(19 febbraio 1988)

RISPOSTA. - Nel premettere che dagli atti ufficiali di questo Dicastero non risulta alcun elemento che suffraghi la tesi, contenuta nell'interrogazione cui

si risponde, secondo la quale l'autolinea Terni-Roma, con prolungamento a Rocca di Cambio-Campo Felice, non è stata esercitata per molti anni, si rende noto che con provvedimento datato 20 novembre 1986 si è regolarmente proceduto alla cessione della titolarità concessionale della suddetta autolinea dalla società agenzia Bravetta alle società Parenti bus e Vero bus.

Si precisa, infatti, che in caso di cessione delle concessioni, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge n. 1822 del 28 settembre 1939, non è previsto che siano interessate imprese diverse da quelle tra le quali la cessione intercorre, trattandosi di accordi rimessi alla negoziazione privata, rispetto ai quali la pubblica amministrazione interviene solo al fine di garantire la piena fungibilità del cedente, previo accertamento dell'idoneità tecnico-finanziaria del cessionario. Tali procedure giustificano la mancata comunicazione delle trattative e del loro esito all'ente Ferrovie dello Stato ed all'Azienda dei trasporti consorziali di Terni, in quanto, è opportuno ribadirlo, non si è trattato di ripristino di un'autolinea il cui esercizio era cessato, ma di semplice spostamento della titolarità concessionale di un'autolinea la cessazione del cui esercizio non è mai stata ufficialmente rilevata.

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

(24 novembre 1988)

LONGO, CASCIA. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che con decreto assai tardivo del consiglio d'amministrazione dell'AIMA (Azienda per gli interventi nel mercato agricolo) del 6 aprile 1988 (riferentesi al decreto ministeriale n. 524 del 21 dicembre 1987, recante «norme generali per la concessione di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera») ci si è limitati a prendere atto che, a fronte di una previsione di spesa fissata dal CIPE in 90 miliardi, stavano richieste di accesso all'indennità prevista dal decreto ministeriale n. 524 per un importo di oltre 250 miliardi;

che, in conseguenza di ciò, la spesa prevista di 90 miliardi è stata suddivisa dalla citata delibera del consiglio d'amministrazione dell'AIMA fra le regioni italiane, usando il criterio dei «pagamenti effettuati lo scorso anno per misura analoga», e fissando quindi per i produttori del Veneto, ad esempio, la cifra disponibile di 4896 milioni, a fronte di un «accertato diritto di accesso» all'indennità (sulla scorta del suddetto decreto n. 524) ammontante a 41 miliardi;

che tale decisione dell'AIMA, arrivata con grande ritardo sul decreto ministeriale n. 524, costringerebbe alla formazione di discutibili graduatorie, mentre lo stesso decreto non prevedeva altra limitazione all'accesso all'indennità da parte dei produttori che non fosse quella derivante dai requisiti richiesti, e tanto meno quindi prevedeva una selezione in base a limiti di spesa;

che nel frattempo nella regione Veneto, con provvedimento del 30 dicembre 1987 della giunta regionale, veniva demandato (sulla scorta dello stesso decreto ministeriale) agli IPA (Ispettorati provinciali all'agricoltura)

«il compito di accogliere le domande e di effettuare la regolare istruttoria» e che gli IPA del Veneto hanno per tempo evaso i propri accertamenti (fissando il decreto ministeriale solo i «tempi massimi» entro i quali le varie fasi delle procedure dovevano restare), rilasciando dichiarazioni di accertamento e di «ammissione all'indennità» secondo quanto previsto dal citato decreto n. 524;

che molti produttori hanno già quindi avuto le proprie domande «favorevolmente istruite» dagli uffici regionali competenti e dagli IPA, essendo già stati fatti sopralluoghi e marcature dei capi di bestiame da latte da abbattere, ed essendosi così esaurite le procedure previste dal decreto ministeriale n. 524 che autorizzano l'abbattimento, non essendo richiesta al produttore alcuna altra pratica;

che perciò molte aziende hanno già proceduto legittimamente agli abbattimenti prima della data ultima del 30 giugno 1988, anche per ragioni di economicità, e non hanno comunque provveduto al ripristino delle scorte foraggiere, avendo già acquisito il diritto all'indennità e dando quindi per scontato l'imminente abbattimento dei capi;

che solo il 16 aprile 1988, dopo la delibera dell'AIMA, il dipartimento agricoltura della regione Veneto inviava agli IPA veneti un telegramma per sollecitarli a bloccare *in estremis* gli abbattimenti «cui est stato comunicato esito favorevole domande», riconoscendo così, esplicitamente, che non erano comunque stati i produttori a sbagliare;

che, con lettera datata 17 aprile 1988 tutte le organizzazioni dei produttori (Federazione coldiretti, Unione agricoltori, Confcoltivatori e Associazione allevatori) di Padova inviavano all'assessore all'agricoltura, Giulio Veronese, una lettera in cui si sollecitava un intervento presso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste «per integrare l'originario stanziamento» e coprire le esigenze emerse (esigenze, per responsabilità dei pubblici uffici, in gran parte diventate irreversibili). Nella lettera, tra l'altro, si ricorda che il decreto ministeriale del 21 dicembre 1987 «non stabilisce limiti e discriminazioni tra i produttori che si impegnino ad abbandonare il settore lattiero»,

gli interroganti chiedono di sapere quali misure urgenti si intenda assumere per far fronte alla situazione creatasi nel Veneto e a Padova, la cui origine sta:

1) nell'imprecisione del decreto ministeriale n. 524;
2) nel ritardo delle decisioni dell'AIMA;
3) nel mancato coordinamento con gli uffici regionali e con gli IPA;
4) nella incoerenza tra indirizzi emanati e azioni pubbliche a vari livelli.

Gli interroganti chiedono in particolare di conoscere l'eventuale risposta del Ministro all'assessore regionale all'agricoltura della regione Veneto, qualora l'assessore abbia già rivolto sollecitazioni in materia, e insistono per una pronta risposta alla necessità di allargare i fondi a disposizione per finanziare le succitate indennità di abbattimento e riconversione, allargamento che deve tendere alla coincidenza con le domande già ammesse dagli IPA: ciò per ragioni di giustizia e anche di opportunità, configurandosi altrimenti la prospettiva concreta di un rischioso contenzioso sulle

responsabilità civili relative ai danni sopportati dai produttori, poco onorevole per il prestigio e le finanze delle istituzioni.

(4-01622)

(18 maggio 1988)

RISPOSTA. – In attuazione del decreto ministeriale n. 524 del 21 dicembre 1987, recante norme per la concessione di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera, è stata prevista dal CIPE una spesa complessiva di 90 miliardi di lire. Tale cifra fu ritenuta congrua in relazione alle prevedibili richieste che sarebbero potute pervenire in attuazione della citata normativa.

Le domande presentate agli organi regionali hanno invece superato tale previsione. Nel caso specifico della regione Veneto si è determinata una notevole sproporzione tra i fondi assegnati dall'AIMA e le richieste di concessione delle indennità presentate dagli allevatori.

Si è quindi provveduto all'assegnazione a detta regione di un ulteriore stanziamento di 14,5 miliardi di lire, che si ritiene dovrebbe contribuire a sanare la situazione di disagio lamentata dagli onorevoli interroganti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

LOPS. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* – Premesso:

che la «Centrale cantine cooperative» di Puglia, Lucania e Molise, comprendente gli stabilimenti di Bari (sede centrale), Barletta, Acquaviva delle Fonti, Corato, Grottaglie, San Pancrazio e Codogno, con un personale dipendente di 105 unità, con decreto ministeriale 26 luglio 1988, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1988, è stata posta in liquidazione coatta con la motivazione che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

che con questo provvedimento, oltre ad aprirsi grossi problemi per i produttori vitivinicoli pugliesi e per le maestranze – minacciati i primi da un aggravamento della loro condizione economica dovuta alla perdurante crisi vitivinicola ed i secondi dalla perdita certa del posto di lavoro – si pone in discussione la politica economica della regione Puglia e dell'ERSAP (Ente regionale sviluppo agricolo Puglia), quest'ultimo ente maggiore azionista della «Centrale cantine cooperative» di Puglia e Lucania;

che i produttori vitivinicoli ed i lavoratori dipendenti della «Centrale cantine cooperative» non possono pagare ulteriormente il prezzo di una gestione sbagliata che l'ERSAP ed il consiglio di amministrazione della centrale in questione hanno portato avanti, anche perchè:

la distilleria di Barletta costituisce un complesso aziendale di prim'ordine, con tecnologia avanzata utile alla trasformazione dei vini e dei relativi sottoprodotti dell'intero territorio regionale;

il centro imbottigliamento di Corato vanta un fatturato di alcuni miliardi e ha massicce ordinazioni come anche quello di Acquaviva delle Fonti;

che d'altra parte sarebbe possibile eliminare i debiti in quanto la «Centrale cantine cooperative» è proprietaria di un terreno edificatorio in Barletta che andrà all'asta il 9 settembre 1988 con un prezzo base di lire 7.400.000.000; il ricavato della vendita del quale è già di per sè sufficiente a coprire la situazione debitoria che ha determinato la messa in liquidazione;

che in data 25 luglio 1988 la regione Puglia ha già varato la legge di risanamento regionale per pareggiare i debiti di organismi cooperativi assistiti dall'ERSAP,

per tutte queste ragioni, di cui si sono fatti interpreti i consigli comunali dei comuni interessati e le stesse organizzazioni sindacali, e sopratttto per il fatto che strutture cooperative, se gestite correttamente, possono continuare ad assolvere alla funzione sociale di difesa dei produttori vitivinicoli e nello stesso tempo assicurare e ampliare l'occupazione nell'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, l'interrogante chiede di conoscere:

la reale posizione del Governo e, in particolare, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

se non ritenga più opportuno revocare il decreto ministeriale emanato a luglio, sostituendolo con un altro ove ponga la società «Centrale cantine cooperative» di Puglia, Lucania e Molise sotto amministrazione controllata con un unico commissario amministrativo;

se non ritenga più opportuno di convocare, d'intesa con la regione pugliese, una riunione con i sindaci e rappresentanti consiliari dei comuni interessati, le cooperative socie della Centrale ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per la risoluzione radicale del problema.

(4-02097)

(27 settembre 1988)

RISPOSTA. - Si premette che la vicenda che ha comportato la messa in liquidazione coatta amministrativa della Centrale cantine cooperative di Puglia, Lucania e Molise esula dalla competenza di questo Ministero.

Infatti il relativo provvedimento è stato assunto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale cui, come è noto, spetta la vigilanza, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Tale provvedimento è conseguenza delle risultanze emerse in sede di ispezione straordinaria, effettuata dallo stesso Ministero, senza alcuna preventiva intesa, peraltro non prescritta, con la scrivente amministrazione.

Posto, quindi, che la liquidazione coatta amministrativa della predetta «Centrale» è stata disposta in base ad accertati esiti di sussistente stato di insolvenza, appare evidente che in ordine alla segnalata richiesta sull'opportunità di revocare il decreto ministeriale, emanato il 26 luglio 1988, sostituendolo con un altro che sottoponga la predetta «Centrale» ad amministrazione controllata con la nomina di un unico commissario amministrativo, ogni pronuncia non possa che essere rimessa allo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in quanto organo vigilante, promotore e autore del provvedimento in questione.

Certamente la situazione dell'indebitamento complessivamente raggiunto dalla «Centrale» merita ogni possibile approfondimento sia in ordine alle cause che lo hanno determinato ed al loro superamento, sia in ordine alle possibilità di valide prospettive future per un sicuro risanamento nel quadro

di una politica economica agricola di potenziamento e sviluppo della cooperazione di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, tipici e di qualità.

Tale azione, richiede, tuttavia, il coinvolgimento, diretto e immediato, della regione Puglia, che in data 25 luglio 1988 ha emanato un'apposita legge di risanamento dei debiti degli organismi cooperativi, nonchè dell'ERSAP (Ente regionale di sviluppo agricolo in Puglia), in quanto organo strumentale della regione ed azionista di maggioranza della Centrale cantine cooperative di Puglia, Lucania e Molise.

Da parte di questo Ministero si può assicurare la massima collaborazione alla risoluzione del problema con la migliore propensione a compartecipare, d'intesa con la regione, anche ad eventuali riunioni con gli enti e le organizzazioni professionali e sindacali interessate.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

LOPS, PETRARA, IANNONE, CONSOLI. - *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* - Premesso:

che nella prima decade del mese di luglio del 1988 la vitivinicoltura pugliese è stata colpita dalle alte temperature e dal favonio che ha provocato gravissimi danni, valutabili intorno al 50 per cento della produzione lorda vendibile;

che la produzione vitivinicola meridionale e pugliese è già in crisi a causa dei vincoli comunitari e delle continue avversità atmosferiche per cui i bilanci economici delle aziende agricole si sono ulteriormente aggravati e che, allo stato, esse sono niente affatto remunerative, a causa anche di pesanti costi dei prodotti chimici e di gestione;

constatato il ritardo di anni con cui vengono erogate le provvidenze previste dalla legge n. 364 del 1970 (per esempio, la regione Puglia ritarda i pagamenti previsti anche dalla legge regionale n. 19 del 1979) per i danni subiti dalle aziende agricole negli anni 1985-1987,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se non si ritenga opportuno, con apposito decreto, applicare l'articolo 8 della legge 198 del 1985, per la proroga della scadenza della rate 1988 delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole danneggiate in Puglia,

se non si intenda promuovere, anche con provvedimenti legislativi, lo snellimento delle procedure ai fini della corretta e celere applicazione delle leggi in vigore per venire incontro ai bisogni economici dei produttori agricoli danneggiati dalle avversità.

(4-02054)

(3 agosto 1988)

RISPOSTA. - In relazione alle richieste avanzate dagli onorevoli interroganti si premette, anzitutto, che questo Ministero, previa istruttoria delle proposte regionali, così come previsto dall'articolo 3 della legge n. 590 del 1981, è sempre pervenuto, ove ne ricorrevano le condizioni di legge, alla

emissione dei decreti di declaratoria delle avversità atmosferiche o calamità naturali e alla successiva assegnazione delle risorse finanziarie per consentire alla regione la concessione delle provvidenze previste dalla legge.

La istruttoria delle domande di aiuto e la successiva erogazione delle provvidenze a favore delle aziende agricole è di esclusiva competenza regionale.

Per le calamità verificatesi nella regione Puglia nel corso dell'anno 1988 sono stati emessi i seguenti decreti di declaratoria:

decreto ministeriale 15 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 1988, per le gelate e nevicate del marzo 1987;

decreto ministeriale 4 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1988 per le gelate dell'aprile 1988.

In applicazione dell'articolo 8 della legge n. 198 del 1985, con decreto ministeriale n. 777 del 16 luglio 1988 sono stati autorizzati gli istituti di credito a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario.

Per quanto concerne, infine, le avversità atmosferiche del luglio 1988 non è pervenuta alcuna proposta di attivazione del Fondo di solidarietà «*ex lege* n. 590 del 1981».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

LOPS, IANNONE, PETRARA, GAMBINO. – *Ai Ministri dell'agricolutura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che negli ultimi anni eccezionali calamità atmosferiche hanno distrutto parti importanti delle produzioni agricole della Puglia e del Mezzogiorno in genere;

che avversità come neve, gelo, nubifragi grandine, siccità e favonio sono stati di particolare gravità specie negli anni 1986-87-88 ed hanno messo in seria difficoltà economica le aziende agricole e la loro economia;

che le ripercussioni economiche, oltre alle aziende contadine in generale, hanno interessato, data la diminuzione delle produzioni, anche il mondo del lavoro dipendente, dei braccianti agricoli che non hanno trovato lavoro sufficiente per far quadrare il loro reddito e per garantire la posizione assicurativa, previdenziale e assistenziale;

che la regione Puglia, ma anche altre regioni del Mezzogiorno in applicazione della legge n. 363 del 1970 e leggi regionali specifiche, hanno a più riprese in questi anni deliberato e delimitato le aree territoriali agricole, danneggiate dalle avversità atmosferiche, chiedendo al Governo e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste l'emanazione dei relativi decreti;

che, ciononostante, da parte del Governo al momento non ancora si è provveduto al fine di mettere in condizioni le aziende agricole danneggiate di poter usufruire di quanto disposto dalle leggi in vigore, e per dare sicurezza ai lavoratori dipendenti,

gli interroganti chiedono di conoscere i motivi del ritardo nella emanazione dei decreti e se non si ritenga giusto intervenire tempestivamente per dare un sospiro di sollievo alle aziende contadine e ai lavoratori

dell'agricoltura, e per garantire a questi ultimi la posizione previdenziale e assistenziale, attraverso una adeguata copertura finanziaria.

(4-02190)

(5 ottobre 1988)

RISPOSTA. - Con riferimento alle richieste avanzate dagli onorevoli interroganti si premette, anzitutto, che questo Ministero, previa istruttoria delle proposte regionali, così come previsto dall'articolo 3 della legge n. 590 del 1981, è sempre pervenuto, ove ne ricorrevano i presupposti, all'emissione dei decreti di declaratoria delle avversità atmosferiche o calamità naturali e alla successiva assegnazione delle risorse finanziarie per consentire alle regioni la concessione delle provvidenze previste dalla legge n. 590 del 1981.

Per quanto concerne la regione Puglia, si comunica che nel corso del 1988 sono stati emessi i seguenti decreti di declaratoria e attualmente non risultano richieste regionali sospese o in corso d'istruttoria:

decreto ministeriale 15 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 1988, per le gelate e nevicate del marzo 1987;

decreto ministeriale 4 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1988, per le gelate dell'aprile 1988.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

MANIERI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso che nelle notti fra il 16, 17 e 18 aprile 1988 ancora una volta si è abbattuta in Puglia una grave calamità, sotto forma di gelate che hanno colpito le province del Salento e, in particolare, gli agri comunali della costa jonica, provocando la distruzione delle coltivazioni in atto, specialmente delle colture orticole e della produzione annuale dei vigneti, l'interrogante chiede di sapere se non ritenga urgente l'applicazione degli strumenti legislativi in atto per tutelare gli imprenditori agricoli colpiti, in particolare:

a) la declaratoria della eccezionalità dell'evento, così come è stato richiesto dalla regione Puglia con nota n. 28/9852 del 21 aprile 1988;

b) un consistente incremento delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 590 del 1981, per far fronte agli indirizzi necessari;

c) la totale fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende danneggiate ed in particolare dei contributi unificati e dei contributi assistenziali e previdenziali per coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

d) il rinvio delle rate in scadenza del credito agrario nel corrente anno e la loro eventuale rateizzazione pluriennale;

e) il riconoscimento a favore dei lavoratori agricoli delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonchè di ogni altra misura intesa ad alleviare l'aggravarsi della disoccupazione a seguito dei mancati raccolti;

f) il pagamento di tutte le spettanze di carattere nazionale, comunitario e regionale per premi, integrazioni ed indennizzi relativi ad avversità precedenti;

g) un regime speciale di interventi strutturali per la ripresa produttiva delle colture arbustive e legnose compromesse dall'eccezionale avversità.

(4-01484)

(23 aprile 1988)

RISPOSTA. - In relazione alle richieste dell'onorevole interrogante, si fa presente che con decreto ministeriale n. 621 del 4 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1988, è stata dichiarata l'eccezionalità delle gelate verificatesi in Puglia il 16, 17 e 18 aprile 1988. Con decreto ministeriale n. 777 del 16 luglio 1988 sono stati, inoltre, autorizzati gli istituti di credito a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(2 dicembre 1988)

MAZZOLA. - *Al Ministro della sanità.* - Per conoscere se sia possibile superare, nei casi in cui ciò si presenti indispensabile ed urgente, le disposizioni che impediscono di riconoscere ai cittadini italiani il diritto di accedere a strutture sanitarie situate fuori del territorio nazionale.

L'interrogante ritiene che la normativa in vigore non possa e non debba rappresentare un ostacolo all'utilizzo di strutture all'estero quando il malato abbia la esigenza di seguire terapie o di essere sottoposto ad interventi chirurgici non espletabili nel nostro paese, e ciò soprattutto quando sussistono condizioni di obiettiva necessità ed urgenza.

Recentemente è accaduto che una cittadina di Cuneo, Debar Donatella, abbia dovuto essere ricoverata in Francia, a Saint Laurent du Var, per un delicato intervento al midollo spinale, intervento che non viene eseguito a Cuneo, e che successivamente le è stato comunicato da parte della USL 58 di Cuneo di non avere diritto all'assistenza mutualistica all'estero.

L'interrogante chiede di conoscere se il Ministro della sanità sia a conoscenza del caso, per il quale risulta essere stato interessato, e se intenda trarne occasione per un intervento nella materia in questione onde aggiornare normative e procedure ai reali diritti degli ammalati.

(4-01687)

(2 giugno 1988)

RISPOSTA. - Il diritto di accedere a strutture sanitarie situate al di fuori del territorio nazionale è disciplinato, per i cittadini italiani come per tutti i cittadini di paesi membri della Comunità europea, dal Regolamento CEE n. 1408/71.

In base a tale normativa sono ammessi ad usufruire dell'assistenza sanitaria all'estero soltanto i soggetti per cui sussistano tre requisiti fondamentali:

possesso della cittadinanza di un paese aderente all'intesa, fatta eccezione per i familiari a carico;

iscrizione ad un sistema di copertura assicurativa per il particolare tipo di assistenza considerato;

esercizio documentato di un'attività lavorativa di qualsiasi tipo (come dipendente pubblico o privato ovvero come lavoratore autonomo o libero professionista), purchè in servizio od in quiescenza.

Dagli elementi informativi assunti, per il caso di specie, attraverso la competente unità sanitaria locale di Cuneo, è purtroppo emerso che la signorina Gabriella Debar, cittadina italiana ed iscritta obbligatoriamente al servizio sanitario nazionale fin dal 1° gennaio 1980, al momento della richiesta di prestazione assistenziale in Francia non esercitava alcuna attività lavorativa e non poteva, quindi, usufruire direttamente di tale beneficio.

Va ricordato, tuttavia, che recenti disposizioni approvate dalla regione Piemonte, con delibera di giunta n. 38-15329 del 27 agosto 1987, consentono, per interventi di neurochirurgia effettuati all'estero, il rimborso del 50 per cento delle spese sostenute, fino all'ammontare massimo di 13 milioni di lire.

L'interessata, quindi, potrà senz'altro avvalersi di tale beneficio – come è stato assicurato da detta unità sanitaria competente – inviando al più presto ai relativi uffici la documentazione certificativa delle spese sostenute per il ricovero.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
MARINUCCI MARIANI

(7 ottobre 1988)

MESORACA, TRIPODI, GAROFALO, ALBERTI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Considerato:

che in seguito ad un'ondata di eccezionale caldo, accompagnato da un forte vento, nelle scorse settimane si sono verificati incendi gravissimi in molte zone della Calabria;

che, a causa della mancanza di fasce di rottura di vegetazione, il fuoco non ha incontrato alcuna resistenza a propagarsi rapidamente, investendo vaste aree, particolarmente nei comuni del crotonese;

che malgrado l'opera attenta delle forze dell'esercito, del Corpo forestale e dei vigili del fuoco, coordinati dalla prefettura, il fuoco ha procurato danni ingentissimi,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda assumere a favore degli agricoltori colpiti per ripristinare il patrimonio boschivo nonchè le altre colture andate distrutte.

(4-02108)

(27 settembre 1988)

RISPOSTA. – Si fa presente che la vigente legislazione, allo scopo di evitare possibili speculazioni, non comprende gli incendi boschivi fra le calamità che danno diritto alle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale.

Tuttavia si rileva che le funzioni di cui alla legge 1° marzo 1978, n. 47, concernente le norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, sono state trasferite alle regioni con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sono le regioni che ai fini della difesa e della conservazione del

patrimonio boschivo predispongono piani regionali ed interregionali e provvedono a costituire servizi antincendio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

MESORACA, TRIPODI, GAROFALO, ALBERTI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Considerato:

che in Calabria le condizioni atmosferiche quest'anno sono state particolarmente avverse, soprattutto a causa della forte calura e di un lungo periodo di siccità;

che in conseguenza di ciò nella regione, e con particolare acutezza nel crotonese, sono state colpite, secondo le prime stime, tutte le colture fondamentali: il 100 per cento degli ortaggi (meloni, angurie, cetrioli, zucchine e peperoni), il 50 per cento dei pomodori e il 40 per cento della bietola, del grano e dei vigneti;

che c'è stata a fine luglio una richiesta della giunta regionale per applicare in Calabria il regime di calamità naturale in relazione alla legge n. 590 del 1981,

l'interrogante chiede di sapere:

se la richiesta della giunta sia stata già esaminata e con quali esiti;

se più specificatamente siano stati predisposti i provvedimenti relativi per l'indennizzo dei danni e il rinvio del pagamento delle cambiali agrarie che costituiscono i due problemi più impellenti per imprenditori e produttori agricoli della Calabria.

(4-02176)

(30 settembre 1988)

RISPOSTA. – In relazione alla richiesta degli onorevoli interroganti circa l'esito della proposta della regione Calabria intesa ad ottenere l'attivazione delle provvidenze previste dal Fondo di solidarietà nazionale per il ristoro dei danni subìti dagli agricoltori a causa della siccità verificatasi in Calabria ed in particolare nel crotonese, si comunica che sono tuttora in corso gli adempimenti istruttori ai fini dell'emissione della dichiarazione da parte di questo Ministero dell'eccezionalità dell'evento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

MOLTISANTI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Premesso:

che la perdurante siccità della stagione invernale 1987-88, registrata in tutta la Sicilia, ha determinato un abbassamento di livello di tutti i pozzi di irrigazione e delle dotazioni idriche dei consorzi di bonifica delle zone interessate;

che tutto ciò ha determinato gravi dissesti economici conseguenti alla distruzione dei prodotti delle colture pregiate in serra ed in campo aperto e di interi mandorleti impiantati su migliaia di ettari di terreno;

che grave è anche il pregiudizio per i vigneti, per i frutteti e per le colture cerealicole, nonchè per il comparto zootecnico;

che la crisi del settore agricolo investe in modo totale tutto il territorio;

che appaiono sussistere tutte le condizioni previste per l'applicazione della legge n. 590 del 15 ottobre 1981,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza della gravità del fenomeno della siccità che ha colpito la Sicilia e, particolarmente, il territorio delle province di Siracusa e di Ragusa;

se non ritengano necessario intervenire perchè la regione Sicilia si adoperi con la massima urgenza a verificare la sussistenza di tutte le condizioni richieste per fare attivare le provvidenze della legge n. 590 del 15 ottobre 1981;

se non ritengano opportuno sollecitare altresì la regione Sicilia, a mettere in moto ogni iniziativa idonea a creare strutture (bacini, dighe, invasi) destinate a sopperire alle emergenze della siccità ricorrente nel territorio siciliano;

se non ritengano necessario, infine, imporre l'esonero dal pagamento dei tributi erariali.

(4-01448)

(19 aprile 1988)

RISPOSTA. - In relazione alle richieste dell'onorevole interrogante si precisa che questo Ministero, con decreto n. 775 del 16 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 agosto 1988, ha dichiarato l'eccezionalità della siccità verificatasi nel territorio provinciale di Agrigento nella stagione invernale 1987-1988.

Con decreto n. 1491 del 2 novembre 1988, in corso di pubblicazione, ha, inoltre, dichiarato l'eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Caltanissetta: siccità inverno 1987 - primavera 1988 e venti sciroccali della primavera 1988 nel territorio provinciale;

Enna: siccità inverno 1987 - primavera 1988 e venti sciroccali della prima decade del mese di maggio 1988 nel territorio provinciale;

Palermo: siccità inverno 1987 - primavera 1988 e venti sciroccali del 4 e 8 maggio 1988 nel territorio provinciale;

Ragusa: siccità inverno 1987 - primavera 1988 e venti sciroccali del maggio 1988 nel territorio provinciale;

Messina: venti sciroccali della prima decade del mese di maggio 1988 nel territorio dei comuni di Acquedolci, Alcara Li Fuci, Basicò, Brolo, Capo d'Orlando, Capri Leone, Castell'Umberto, Cesarò, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Malvagna, Militello Rosmarino, Mirto, Moio Alcantara, Montagnareale, Naso, Oliveri, Patti, Piraino, Raccuja, Roccella Valdemone, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Santa Domenica Vittoria, Sant'Angelo di Brolo, San Teodoro, Sinagra, Tortorici, Tripi, Ucria e Torrenova;

Siracusa: siccità settembre 1987 – aprile 1988 nel territorio provinciale;

Trapani: siccità primavera 1988 nel territorio provinciale;

Catania: siccità inverno 1987 – primavera 1988 e venti sciroccali del 5 e 6 maggio 1988 nel territorio provinciale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(2 dicembre 1988)

NATALI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per conoscere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo e le iniziative che questi intenda adottare in attuazione della raccomandazione n. 457, approvata dall'Assemblea dell'UEO il 7 giugno 1988, concernente l'organizzazione per la sicurezza europea. Nella raccomandazione in esame l'Assemblea chiede, in particolare, al Consiglio dei ministri di procedere nell'attuazione della piattaforma dell'Aja, di dare nuovo impulso politico alla cooperazione europea in materia di armamenti, di definire il ruolo attivo del Segretariato generale dell'UEO, di precisare lo Statuto e i compiti dell'Agenzia dell'UEO, di promuovere gli obiettivi del disarmo e della suddivisione degli oneri in seno all'alleanza, di condurre rapidamente i negoziati per l'adezione del Portogallo e della Spagna al trattato di Bruxelles modificato e di procedere, senza indugi, alla ristrutturazione del Segretariato dell'Assemblea conformemente al *memorandum* del 1987.

(4-01923)

(13 luglio 1988)

RISPOSTA. – Il Gruppo di lavoro speciale dell'UEO, al quale partecipano rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della difesa dei Sette, sta studiando i seguiti della «Piattaforma sugli interessi europei in materia di sicurezza» e, a seguito dal mandato conferitogli dal Consiglio ministeriale tenutosi a l'Aja il 18 e 19 aprile 1988, ha avviato una riflessione mirante ad identificare gli specifici interessi europei nel campo della sicurezza.

I lavori del Gruppo, ai quali viene dato un attivo contributo da parte italiana, si concreteranno in rapporti che saranno sottoposti alla valutazione dei Ministri in occasione del prossimo Consiglio ministeriale che avrà luogo a Londra il 14 e 15 novembre 1989.

I paesi membri dell'UEO, ed in particolare l'Italia, sono convinti della necessità di sviluppare la cooperazione europea in materia di armamenti, la cui importanza è stata affermata nella dichiarazione di Roma del 1984 e ribadita dalla «Piattaforma sugli interessi europei in materia di sicurezza», nella quale i Sette si sono impegnati a «proseguire gli sforzi per mantenere in Europa una base industriale tecnologicamente avanzata ed intensificare la cooperazione in materia di armamenti».

In questo senso, il Consiglio ha auspicato uno sviluppo dei contatti e un maggior coordinamento tra l'UEO ed il GEIP (Gruppo europeo indipendente di programmazione).

Il ruolo del segretariato generale dell'UEO ha acquistato una crescente rilevanza in relazione allo sviluppo del processo di rilancio dell'UEO. Attualmente il segretariato partecipa attivamente, con compiti di stimolo,

analisi e coordinamento, a tutte le attività dell'UEO e sono allo studio misure di rafforzamento della sua struttura, che contano sul deciso appoggio italiano.

La definizione della struttura e dei compiti dell'agenzia dell'UEO è collegata al problema più generale della ristrutturazione dell'organizzazione, la cui soluzione è tuttora ritardata dal mancato accordo fra i Sette circa la sede in cui raggruppare gli organi dell'UEO attualmente divisi tra Londra e Parigi.

Il Governo italiano si è più volte pronunciato in favore dell'immediata realizzazione delle misure di razionalizzazione (quali l'unificazione delle agenzie decisa dal Consiglio ministeriale di Lussemburgo del novembre 1987) la cui attuazione sia possibile anche in assenza di una decisione sulla collocazione.

Le questioni relative al disarmo ed alla suddivisione degli oneri in seno all'Alleanza vengono studiate dal Gruppo speciale di lavoro, alla cui attività l'Italia fornisce un attivo contributo nella convinzione che tali problemi rivestano una importanza particolare nel quadro della definizione degli interessi europei in materia di sicurezza.

A seguito della decisione adottata al Consiglio ministeriale de l'Aja del 18 e 19 aprile 1988, il 26 maggio 1988 sono stati condotti i negoziati per definire le modalità dell'adesione di Spagna e Portogallo all'UEO.

Il Governo italiano si è attivamente adoperato in favore dell'allargamento dell'organizzazione a Spagna e Portogallo, nella convinzione che l'adesione dei due paesi iberici potrà utilmente contribuire, da un lato, ad una più precisa definizione di una identità europea in materia di sicurezza e, dall'altro, ad un più diretto coinvolgimento dei due paesi candidati nella difesa e per la sicurezza dell'Europa.

Come manifestato dalla Presidenza olandese dell'UEO con il discorso tenuto l'8 giugno 1988 all'Assemblea parlamentare dal ministro Van den Broek, il Consiglio ha dato il suo accordo per il rafforzamento del segretariato dell'Assemblea.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MANZOLINI

(7 dicembre 1988)

NEBBIA. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la Lega Ambiente ha denunciato, in una conferenza stampa a Milano e in un articolo sulla rivista «Nuova Ecologia», del gennaio 1988, che alcuni bar vendono col nome di «acqua minerale» dell'acqua distribuita con grandi contenitori;

che tale acqua è sostanzialmente acqua di acquedotto addizionata con anidride carbonica;

che le analisi chimiche hanno rivelato, in alcune «acque minerali» vendute sfuse, la presenza di solventi clorurati, sia pure entro i limiti massimi previsti per l'acqua potabile,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro della sanità sia al corrente di questa frode commerciale;

quali controlli siano stati effettuati e con quali risultati;

quali azioni intenda intraprendere per farla cessare.

(4-00920)

(19 gennaio 1988)

RISPOSTA. - In base agli elementi di cui dispone questo Ministero, gli abusi denunciati dalla Lega Ambiente cui si riferisce l'onorevole interrogante, consistenti nell'illecita vendita o somministrazione come «acqua minerale» da parte di taluni bar di comune acqua potabile addizionata di anidride carbonica, si sono verificati in alcuni esercizi di pubblico ristoro della provincia di Piacenza e risultano riscontrati nell'autunno del 1986.

All'epoca, infatti, avuta notizia di tali illeciti, la direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica di questo Ministero, con nota del 23 ottobre 1986, li segnalava al comando carabinieri antisofisticazioni e sanità per le indagini ed i conseguenti interventi di competenza.

Il nucleo antisofisticazioni e sanità di Bologna, territorialmente investito delle indagini, accertava che, in effetti, detta frode veniva posta in essere presso due esercizi pubblici del piacentino, con l'impiego di appositi apparecchi erogatori.

I titolari responsabili di tali esercizi sono stati, quindi, denunciati alla pretura di Piacenza nei mesi - rispettivamente - di gennaio e di febbraio 1987, per violazione dell'articolo 515 del codice penale (frode in commercio).

Da allora non risultano a questo Ministero ulteriori notizie di tali illeciti, che - comunque - dovrebbero essere di norma accertati e repressi dai competenti servizi di igiene pubblica delle USL nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza loro istituzionalmente demandata.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
MARINUCCI MARIANI

(23 novembre 1988)

PERUGINI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Si interroga il Ministro dei lavori pubblici sui reali motivi tecnici che determinano la prossima chiusura, dal 28 febbraio al 30 aprile 1988, del traffico nella galleria Crocetta-Paola-Cosenza.

Si chiede, inoltre, di conoscere:

la perizia tecnica dei 10 miliardi per i nuovi lavori occorrenti nella predetta galleria;

se, quando è avvenuto l'evento luttuoso, il 30 giugno 1986, di cui non si è mai saputa la vera causa (si veda la interrogazione presentata alla Camera dei deputati il 15 settembre 1986, rimasta senza risposta), il Ministero dei lavori pubblici avesse presentato un progetto comprendente anche l'intervento che si prevede adesso oppure uno stralcio di progetto;

i motivi per i quali, nell'uno o nell'altro caso, oggi si fa di nuovo ricorso alla chiusura della galleria;

infine, se gli organi tecnici dell'ANAS siano a conoscenza dello stato di

sicurezza delle altre gallerie, nel tratto 107 Paola-Cosenza e quindi se c'è bisogno di altri interventi.

(4-00928)

(20 gennaio 1988)

PERUGINI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che non è stata data ancora risposta alla interrogazione 4-00928 del 20 gennaio 1988, riguardante i lavori della galleria Cosenza-Paola, l'interrogante chiede di sapere se non ritenga di accertare i reali motivi per i quali l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, soprattuto nel tratto da Cosenza a Lamezia Terme, è permanentemente interrotta per manutenzione, rifacimenti e riparazioni.

Si chiede di avere, quindi, una cortese e dettagliata risposta scritta, con tutti gli elementi utili per una giusta valutazione su tale riprovevole disagio e sulle congetture che si fanno sulla realizzazione delle opere.

(4-01695)

(7 giugno 1988)

RISPOSTA(*). – Si risponde alle interrogazioni in oggetto e si comunica che a seguito del distacco di un frammento di calcestruzzo della volta della galleria di valico «Crocetta», lunga circa metri 1.400 ed ubicata sulla tratta Paola-Cosenza della strada statale n. 107, che malauguratamente è stata causa di un incidente mortale, l'ANAS decise di chiudere al traffico la galleria per dar luogo con urgenza ai lavori di ripristino.

Furono affidati, con il rito della somma urgenza, i lavori di consolidamento del tratto in cui si era verificato il dissesto e di sabbiatura del rivestimento, onde individuare lo stato di conservazione del rivestimento stesso.

Essendosi rilevate, a seguito della sabbiatura eseguita e della messa a nudo della struttura, diffuse lesioni ed ammaloramenti relativamente ad alcuni tratti del rivestimento della galleria, il compartimento di Catanzaro manifestò alla direzione generale dell'ANAS la necessità di procedere allo studio delle condizioni statiche nella galleria e dei conseguenti interventi di consolidamento.

A tale scopo il consiglio di amministrazione dell'ANAS affidò al professor ingegner Sebastiano Pelizza del Politecnico di Torino l'incarico di consulenza per lo studio dello stato del rivestimento della galleria nonchè per l'individuazione degli interventi da attuare per il suo consolidamento, da porre a base del progetto esecutivo di tali opere.

Sulla base delle relazioni rese dal consulente ed in attuazione alle indicazioni in esse contenute, sono stati compiuti interventi di ripristino, pur se affidati con successivi atti contrattuali, sintetizzabili come segue:

a) interventi di messa in sicurezza immediata, anche se non permanente, della galleria, al fine di impedire il progressivo rapido peggioramento della situazione e di eseguire in condizioni di maggior sicurezza gli ulteriori lavori:

b) interventi di rinforzo strutturale del rivestimento, atti a garantire la durevolezza permanente dell'opera, nelle mutate condizioni di comporta-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

mento geomeccanico della massa rocciosa in cui l'opera si è venuta a trovare;

c) opera di drenaggio d captazione delle acque circolanti nella massa rocciosa al contorno del cavo, onde annullare la spinta idrostatica agente sulla struttura.

Detti interventi sono stati eseguiti nelle zone più gravemente ammalorate della galleria ed in totale hanno interessato poco meno della metà della sua estensione. Tali interventi hanno risolto l'emergenza ed i risultati conseguiti sono stati ottimi sia per quanto concerne gli aspetti tecnici sia per la rapidità di esecuzione e rispondono in pieno alle esigenze di sicurezza del transito oggi e nel futuro; poichè però nelle tratte di galleria ove non sono stati eseguiti interventi si hanno anche ammaloramenti e venute d'acqua, a seguito di ulteriori studi e indagini del consulente è emerso che pur non presentandosi alcun pericolo immediato, a causa dell'evoluzione degenerativa in atto si può prevedere, anche se con tempi non facilmente determinabili, che il rivestimento della galleria subirà degli ammaloramenti pari a quelli per i quali si è dovuto intervenire in situazione di estrema urgenza e pericolosità.

Pertanto il consulente ha suggerito, visti i buoni risultati ottenuti con i precedenti interventi, di estenderli alle restanti tratte della galleria, onde ottenere un'opera sicura e strutturalmente omogenea e con garanzia di durevolezza per tutta la lunghezza, senza che in futuro debba presentarsi la necessità di interventi, magari da effettuarsi in situazioni di emergenza.

Il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha ritenuto di accogliere le proposte del professor Pelizza, la cui indicazioni sono state concretizzate in un ulteriore intervento per completare il consolidamento del manufatto. I relativi lavori hanno formato oggetto di apposita perizia suppletiva del 10 dicembre 1987, dell'importo di lire 8.645.394.960 per ulteriore incremento del ribasso contrattuale e della quale fa cenno l'onorevole interrogante. A seguito della chiusura al traffico della galleria «Crocetta», avvenuta nel mese di giugno 1986, gli operatori economici delle zone rivierasche del Tirreno prospicienti il capoluogo, nonchè tutta la popolazione interessata al flusso turistico, avevano subìto gravi difficoltà nella stagione estiva 1986, per cui si erano concretizzate innumerevoli pressanti istanze per non compromettere anche la stagione turistica 1987.

In considerazione quindi del fatto che effettivamente attraverso la galleria della «Crocetta» si realizza l'unico collegamento diretto interessato da intenso traffico pendolare tra la provincia di Cosenza e la fascia costiera di Paola, con punte massime nel periodo estivo, che inoltre erano appena terminati i lavori intesi a porre la galleria in condizioni di sicurezza, mentre quelli miranti alla rigenerazione di una stabilità permanente anche a lungo termine erano in atto, e che il loro completamento poteva essere differito, purchè venisse ultimato prima della stagione invernale, i lavori in galleria venivano sospesi parzialmente dal compartimento di Catanzaro dal 1° giugno all'8 settembre 1987 durante le ore diurne, per esclusive ragioni di pubblico interesse. Ciò ha consentito di tenere aperta al transito la galleria nel periodo estivo e nelle ore di maggior traffico.

Per l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia suppletiva del 10 dicembre 1987 si è reso necessario nuovamente chiudere al transito la galleria nel mese di gennaio 1988, dapprima durante le ore notturne, in quanto le

lavorazioni poste in atto e che impedivano la circolazione veicolare potevano essere limitate durante le ore della giornata e, successivamente, la chiusura al transito è avvenuta in maniera totale, in quanto le lavorazioni da eseguire non consentivano la contemporanea circolazione dei veicoli in transito. La galleria dovrebbe essere riaperta al transito quanto prima, salvo il verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili.

Per quanto attiene alle condizioni statiche delle altre gallerie ubicate sul tracciato Paola-Cosenza della strada statale n. 107 si fa presente che già nello scorso anno, a seguito di lesioni riscontrate in alcuni tratti delle gallerie Guardiola, Serrachimento I, Fontanelle, Serrachimento II e Fiego, si è reso necessario intervenire con opere di disgaggio e pulizia in tratti di rivestimento ammalorato, nonchè con opere miranti al ripristino della funzione portante del rivestimento stesso.

Di tali interventi, eseguibili in più tempi, sono stati già realizzati, nel marzo 1987, quelli miranti ad assicurare immediatamente le condizioni di sicurezza del traffico con perizia di somma urgenza del 27 marzo 1987 di lire 931.728.000, mentre per garantire nel tempo la staticità di alcune zone molto lesionate è stata redatta, ed è in fase di approvazione, una perizia che prevede il consolidamento di tratti saltuari del rivestimento delle gallerie in argomento, dell'importo di lire 1.895.906.000.

Per quanto attiene ai restanti tratti di gallerie non in condizioni di pericolosità ma comunque interessati da lesioni ed ammaloramenti giudicati non gravi, è in fase di predisposizione una serie di indagini tese a fornire una diagnosi precisa per definire eventuali interventi integrativi per un definitivo ed organico risanamento delle opere in esame.

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

(5 dicembre 1988)

PERUGINI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso che sembra che i notevoli ritardi che si registrano nel dare l'avvio ai lavori delle opere di vabilità siano da attribuire all'acquisizione dei prescritti pareri (comuni, regione, sovrintendenza, eccetera), la cui procedura prevede prima la presentazione del progetto, con il relativo finanziamento, poi la richiesta, alle predette amministrazioni, del parere, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di fornire elementi al riguardo e di apportare le opportune ed utili modifiche alla procedura, sin qui seguita, che determina, sia per il tempo che trascorre inutilmente (a volte anni), sia per il tracciato da risottoporre a modifiche, gravi e dannosi ritardi nella esecuzione delle opere.

(4-01145)

(18 febbraio 1988)

RISPOSTA. - La redazione di un progetto stradale comporta una serie di contatti preventivi per la definizione del tracciato. In tale fase vengono tenuti i contatti dal compartimento della viabilità competente per territorio (o dal progettista incaricato) con i vari comuni interessati, con gli assessorati regionali, con le varie soprintendenze e, se necessario, con le altre amministrazioni interessate (Ferrovie dello Stato, Enel, ASST, Genio civile

provveditore opere pubbliche, consorzi, eccetera), al fine di individuare le possibili interferenze e di concordare le modalità del relativo superamento.

Solo dopo un estenuante giro di contatti si perviene alla definizione del tracciato e si può passare alla redazione del progetto esecutivo, che deve essere corredato da una molteplicità di elaborati che sono fissati dal decreto ministeriale 29 maggio 1985, integrati dal decreto ministeriale 21 gennaio 1981 (Norme geotecniche) e dalle norme sulla redazione dei progetti stradali emanati dal CNR nel 1980, alle quali si fa oggi anche riferimento.

Una volta perfezionato il progetto, i suoi elaborati più significativi debbono essere inviati ai vari enti ed amministrazioni competenti per l'acquisizione dei prescritti pareri formali; in particolare il progetto viene trasmesso:

ai competenti assessorati regionali per l'acquisizione dei pareri e della delibera ai sensi degli articoli 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e della legge n. 431 del 1985; la delibera della regione viene emessa dopo raccolti i pareri e le delibere dei comuni e dopo i controlli circa la rispondenza del progetto alle previsioni urbanistiche e territoriali;

a tutte le amministrazioni statali periferiche (soprintendenze varie, regione militare, Genio civile, provveditorato opere pubbliche, eccetera);

ai vari altri uffici eventualmente interessati (Ferrovie dello Stato, Enel, consorzi, SNAM, eccetera) per ricevere il relativo parere.

Il parere emesso dalla soprintendenza ai beni culturali e ambientali che viene emesso dopo l'espressione del parere della regione, ai fini dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e della legge n. 431 del 1985, deve essere poi trasmesso al Ministero per i beni culturali e ambientali che può confermare o modificare il parere espresso dalla soprintendenza locale.

Si tratta in genere di ben 14 pareri per la cui complessa istruttoria occorrono in genere molti mesi, se non alcuni anni.

Il problema potrebbe diventare ancora più grave nei prossimi mesi a seguito della recente istituzione del Ministero dell'ambiente, le cui competenze si sovrappongono e si intrecciano con quelle degli uffici territoriali (regioni), ambientali (soprintendenza, Ministero per i beni culturali e ambientali) e di altro genere (Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Corpo forestale, eccetera).

Per i progetti più significativi (alla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente sono allegate tabelle con l'elenco degli interventi «significativi» capaci di produrre «impatto», tra cui le autostrade e le strade di rapido scorrimento) dovrà provvedersi ad una «valutazione di impatto ambientale», in base a disposizioni oggetto di apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri circa i riflessi delle nuove opere sul territorio, sulla fauna, sull'*habitat* e le varie, possibili alternative per produrre il minore impatto, purchè accettabile e compatibile con le caratteristiche del territorio interessato e con la «qualità della vita».

È prevista, al riguardo, una complessa istruttoria fino a pubblici dibattiti e sono facilmente immaginabili le conseguenze e gli ulteriori ritardi nell'esecuzione dei progetti e delle opere.

Peraltro, come noto, l'articolo 27 della legge 11 marzo 1988, n. 67, allo scopo di realizzare lo snellimento delle procedure, fissa un termine di

novanta giorni per il rilascio delle autorizzazioni, approvazioni o «nulla osta» per l'attuazione delle opere da parte degli enti od amministrazioni interessate.

Trascorso infruttuosamente detto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'amministrazione precedente, potrà convocare una conferenza di tutte le amministrazioni interessate affinchè ciascuna amministrazione assuma in quella sede le determinazioni positive o negative di propria competenza relative agli adempimenti mancanti.

In ogni caso l'amministrazione competente alla esecuzione delle opere ha la facoltà di convocare una conferenza di servizi con le amministrazioni e gli enti compartecipi alla realizzazione dell'opera per definire modalità e tempi in cui i partecipanti si impegnano ad eseguire gli interventi di propria competenza sulla base di un programma concordato tra tutte le parti intervenute.

Si auspica pertanto che una puntuale applicazione del sopracitato recente disposto legislativo possa in concreto produrre una contrazione del tempo che passa attualmente tra la progettazione dell'opera e l'effettivo affidamento dei relativi lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

(5 dicembre 1988)

PERUGINI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e ai Ministri senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* – Per sapere se, in relazione alle gravi denuncie e alle disfunzioni che presentano gli impianti zootecnici dell'ESAC in Calabria (frigomacello – centri svezzamento – salumificio eccetera) costruiti con fondi a completo carico dello Stato e della Regione, non ritengano di intervenire, invitando gli Enti a partecipazione statale, a costituire società di capitale, così come previsto dalla legge regionale n. 23 del 31 luglio 1987 articolo 26 comma 5, e di riferire, con cortese sollecitudine, sull'esito del richiesto intervento.

(4-01947)

(19 luglio 1988)

RISPOSTA. – Si rammenta che l'ESAC (Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria) è strumento operativo della regione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, nonchè della legge statale 30 aprile 1976, n. 386 (legge quadro sugli enti di sviluppo).

Spetta pertanto alla regione ogni potere di controllo e di vigilanza sull'operato dell'ente stesso.

Ciò premesso, si fa presente che riguardo alla situazione evidenziata non si è mancato di interessare la regione Calabria, la quale – peraltro – non ha, a tutt'oggi, fornito risposta in merito.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

PEZZULLO, PIZZO, MARNIGA. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* – In attesa della decisione della Corte di giustizia di Lussemburgo, in merito alla libera circolazione delle paste alimentari nella CEE, e nell'eventualità che la Commissione di Bruxelles, con un atteggiamento ostile alla pasta italiana, prodotta con solo grano duro, conceda la libera circolazione nella CEE della pasta di grano tenero, con la conseguente commercializzazione della suddetta pasta in Italia;

considerato:

che tale decisione avrebbe gravissime conseguenze economico-sociali soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, dove in molte zone il grano duro rappresenta l'unica coltivazione possibile;

che il consumatore italiano verrebbe privato dell'attuale tutela legislativa prevista nel nostro paese;

che l'invasione nel mercato italiano di pasta di grano tenero metterebbe a repentaglio l'occupazione in molte aziende pastarie italiane,

gli interroganti chiedono di sapere quali interventi il Governo intenda effettuare per impedire l'adozione di una eventuale decisione negativa della Commissione di Bruxelles che contrasti con gli interessi del nostro paese e, in alternativa, nella impossibilità di ottenere una decisione favorevole alla pasta di grano duro, quali provvedimenti intenda prendere per tutelare il consumatore italiano, gli interessi degli agricoltori nazionali e quelli della produzione di paste italiane.

(4-01744)

(9 giugno 1988)

RISPOSTA. – Il Ministro ha preso, all'indomani della nota sentenza della Corte di Lussemburgo, in data 14 luglio 1988, le prime misure per tentare di scongiurare, in parte almeno, i gravi effetti derivanti dalla ritenuta incompatibilità comunitaria della legge n. 580 del 1967 sulla produzione delle paste alimentari.

In collaborazione con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a cui spetta la competenza primaria in materia, è stata, infatti, elaborata una bozza di disegno di legge, il cui articolato, in sintesi, prevede:

1) l'obbligatorietà di un marchio di identificazione per la pasta di semola di grano duro prodotta in Italia, in modo da costituire un sicuro punto di riferimento per i consumatori, italiani e stranieri;

2) disposizioni sulle denominazioni di qualità delle paste «miste» di importazione;

3) disposizioni per la produzione e la denominazione della pasta «integrale», allo scopo di colmare una lacuna della legge n. 580 del 1967.

Sono previsti, ovviamente, divieti e sanzioni per la commercializzazione di paste non in regola con le norme sul marchio di garanzia o sulle denominazioni merceologiche che saranno disciplinate dalla legge.

Sul piano comunitario, inoltre, il Ministero ha avviato contatti con la commissione per il rilancio di iniziative per armonizzare le legislazioni nazionali nel senso di adeguamento delle stesse, tenendo conto, in particolare, della necessità di salvaguardare la produzione di grano duro, vitale per l'economia povera del meridione della Comunità, di prevedere normative rigorose in materia di etichettatura delle confezioni di pasta a

salvaguardia della massima informazione del consumatore sul cereale utilizzato nella pasta stessa e di tutelare in modo certo ed inequivoco i marchi di garanzia e le denominazioni merceologiche del settore.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

PICANO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che a Cassino è stata costruita una serie di pozzi per attingere acqua da inviare a Napoli;

che l'acqua da attingere è di tale entità da destare serie preoccupazioni di mutamento dell'equilibrio geologico di un vasto territorio;

che, pur essendo in funzione pochissimi pozzi, già sono venute meno alcune sorgenti che alimentavano il Gari,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno rifare sondaggi approfonditi, ponendo in essere, se necessario, una serie di misure atte a conservare le bellezze naturali ed archeologiche della zona e a salvaguardare l'incolumità degli abitanti.

(4-01061)

(4 febbraio 1988)

RISPOSTA. – In relazione alla interrogazione in oggetto, anche a nome dei Ministri dell'ambiente e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, si rappresenta quanto segue.

Con ordinanza di questo Ministero n. 30 del 20 gennaio 1988 è stata disposta l'istruttoria dell'istanza 13 marzo 1984 della Cassa per il Mezzogiorno, intesa ad ottenere la concessione – ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 – di derivare acqua dalle falde profonde del fiume Gari, nel comune di Cassino (Frosinone) per alimentare l'acquedotto della Campania occidentale (Caserta e Napoli).

Dell'anzidetta istruttoria è stato incaricato il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio - ufficio competenze statali per la provincia di Frosinone.

Detto ufficio, dopo aver ottemperato alle incombenze preliminari, ha concluso la fase pubblica dell'istruttoria con la visita locale effettuata il 12 aprile 1988.

Si è avuta notizia che avverso la derivazione in esame sono state presentate numerose opposizioni da parte di enti e amministrazioni del Lazio.

La regione Lazio ha comunicato che il comitato tecnico consultivo regionale ha espresso parere contrario nei confronti della captazione delle falde idriche del Gari.

Sulle risultanze dell'istruttoria esperita – che dovrà essere integrata con le verifiche idrogeologiche e con i pareri formali delle regioni Lazio e Campania – si dovrà comunque pronunziare il Consiglio superiore dei lavori

pubblici ai fini delle definitive determinazioni ministeriali da adottare in merito.

Il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, a sua volta, ha fatto presente che il vigente piano regolatore degli acquedotti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2744 del 3 agosto 1968, prevede l'adduzione di 10.656 litri al secondo per il soddisfacimento del fabbisogno idropotabile all'anno 2015 di 71 comuni ricadenti nelle province di Napoli e di Caserta, fra cui i capoluoghi stessi. Tra le risorse da sfruttare lo stesso piano regolatore generale degli acquedotti comprende le sorgenti di San Marco Monticelli e le falde profonde del fiume Gari in località Cassino, per una portata di 6.000 litri al secondo.

Tale portata, incrementata da ulteriori 4.600 litri al secondo circa, viene addotta all'acquedotto della Campania occidentale, opera idraulica di considerevoli dimensioni che si svolge per oltre 50 chilometri da Cassino a San Prisco (Caserta).

La captazione dei 6.000 litri al secondo è prevista tramite lo sfruttamento dei pozzi già realizzati in agro di Cassino (prima della costruzione degli impianti di prelevamento, comunque, è stata attivata una vasta campagna di indagini e di prove).

Tale indagini consistono sostanzialmente nella realizzazione di 37 pozzi di profondità compresa fra i 200 ed i 300 metri, di 66 sondaggi geognostici di profondità variabile fra i 50 ed i 300 metri, di 58 prove di emungimento, di campagne di misure differenziali sui principali corsi d'acqua, di numerose prospezioni geoelettriche integrate da circa 3.400 metri di sezioni sismiche.

Inoltre è tuttora in corso una prova, iniziata nell'agosto 1986, che realizza un emungimento spinto fino da un massimo del 30 per cento della portata complessiva da prelevare.

Gli studi sono stati finalizzati alla definizione di criteri di captazione tali da non indurre apprezzabili riduzioni nelle polle sorgive poste in aree di interesse paesaggistico, da escludere la possibilità di fenomeni di subsidenza del centro urbano e da evitare l'eventuale depauperamento delle falde superficiali.

La considerevole massa di dati acquistici – che peraltro non trova riscontro in nessun altro studio realizzato in Italia per la captazione di una sorgente – ha dimostrato che il bacino dal quale viene effettuato l'emungimento non è in comunicazione con i deflussi superficiali; le opere da realizzare, quindi, che si basano su una serie di indagini approfondite, non incideranno sostanzialmente sugli equilibri idrogeologici preesistenti e non costituiscono alcun pericolo per le bellezze naturali ed archeologiche nè possono provocare fenomeni che in qualche maniera riguardino l'incolumità degli abitanti e/o delle costruzioni dell'abitato di Cassino.

Le risultanze delle prove eseguite, corredate da relazioni descrittive ed interpretative dei dati, vengono periodicamente trasmesse al comune di Cassino, al Genio civile di Cassino, al provveditorato alle opere pubbliche del Lazio ed alla regione Lazio (comitato tecnico regionale).

Il Ministero dell'ambiente, a sua volta, ha fatto presente di non essere al corrente delle trivellazioni nell'area di Cassino, anche perchè allo stato attuale non esistono nella banca-dati del servizio informazioni in merito. È da precisare, infatti, che, sulla base della legge n. 664 del 1984, chiunque perfori il sottosuolo oltre i 30 metri di profondità è obbligato a darne comunicazione scritta al servizio geologico, che ne riceve notizia preventiva dagli organi

regionali. Questi, comunque, non hanno finora inviato segnalazione alcuna per l'area in questione.

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

(5 dicembre 1988)

PIZZO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'agricoltura e delle foreste.* – Per sapere se intendano intervenire nei modi più idonei perchè il cantante attore Adriano Celentano utilizzi più opportunamente lo spazio televisivo concessogli dalla RAI durante la trasmissione «Fantastico», soprattutto con riferimento all'ultimo maldestro invito da lui rivolto ai telespettatori circa la votazione referendaria.

Non trova, peraltro, giustificazione neppure il violento intervento del presentatore televisivo contro la caccia, dal momento che anche gli ambientalisti ritengono che una regolamentazione protezionistica dell'attività venatoria, tale da renderla compatibile con l'ambiente e la tutela delle specie, può consentire la continuità di uno sport, come quello venatorio, che è antico quanto il mondo e presenta non trascurabili riflessi sociali.

(4-00636)

(17 novembre 1987)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che non rientra tra i poteri di questo Dicastero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto, adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Ciò risulta testualmente dall'articolo 4 della predetta legge, il quale richiama il precedente articolo 1, ove sono enunciati i principi di indipendenza, di obiettività e di apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali cui deve essere fondamentalmente ispirato il servizio pubblico radiotelevisivo.

Si tratta quindi di una innovazione acquisita al nostro ordinamento ed il Governo non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla Commissione parlamentare anzidetta.

Nondimeno, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha precisato che sul «caso Celentano» si sono svolte apposite sedute presso la Commissione parlamentare, nel corso delle quali i problemi sollevati con la interrogazione cui si risponde sono stati ampiamente dibattuti.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di Celentano sul *referendum*, fatte durante la trasmissione di «Fantastico» del 7 novembre 1987, è noto che il

procedimento penale avviato dalla procura generale della Repubblica presso la corte di assise di Roma si è concluso con l'assoluzione del cantante.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(27 settembre 1988)

POLLICE. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che è pur vero che nei supermercati vengono commerializzati prodotti alimentari con indicazioni quali «biologico», «naturale», «garantito da coltura biologica», e terminologie simili, che tendono a proporre l'immagine di «alimenti migliori», «più sani», «senza concimi chimici»;

che queste definizioni riguardano una gamma vastissima di prodotti, per cui si può ritenere che vengano usate anche impropriamente;

considerato tuttavia il regolamento CEE n. 797 del 18 marzo 1985 del Consiglio, relativo al miglioramento dell'efficienza alla strutture agrarie (articolo 19), la richiesta di parere inviata, progetto di direttiva CEE n. 3496 giugno del 1987, concernente la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari ottenute senza l'impiego di prodotti chimici, il numero sempre crescente di consumatori che si alimentano con prodotti presentati con indicazioni come biologico, naturale, garantito da coltura biologica,. eccetera, le numerose proposte di legge regionali e nazionali che si preoccupano di sviluppare e incrementare la produzione e nel contempo tutelare il consumatore, la portata economica e il numero degli addetti che operano nel settore dell'alimentazione naturale ed integrale,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario affrontare il problema, anzichè con una circolare, che tende a mettere fuori mercato i prodotti ottenuti con tecniche di agricoltura biologica, con l'approvazione di proposte di legge, nazionali e regionali, per regolamentare la materia, in modo da evitare usi impropri del concetto di biologico;

se non ritenga opportuno incontrare gli operatori del settore per toccare con mano quanta potenzialità esprima e quale grande contributo sociale ed economico possa derivarne al nostro paese.

(4-01260)

(8 marzo 1988)

RISPOSTA. - Va innanzitutto precisato che la circolare cui l'onorevole interrogante si riferisce (n. 1 del 16 gennaio 1988) non aveva certamente lo scopo di contrastare le produzioni naturali, bensì quello di impedire la diffusione di prodotti agro-alimentari presentati al pubblico con false denominazioni e che costituiscono in realtà una frode a danno dei consumatori.

Per meglio chiarire l'esatto significato della prima circolare è stata comunque emanata, in data 27 febbraio 1988, la circolare n. 13, con la quale è stato precisato l'intento del Ministero nei termini sopra delineati.

Quanto alle iniziative in atto per la definizione di una normativa che regolamenti la materia, si rammenta che questo Ministero, al fine di

acquisire più ampi elementi di esame e valutazione del fenomeno «agricoltura biologica», relativamente sia alla produzione che alla commercializzazione, ha avviato una serie di consultazioni con gli organismi regionali, con le organizzazioni professionali e con associazioni di agricoltura biologica e biodinamica presenti nel paese per meglio contribuire alla definizione della direttiva comunitaria, la cui proposta è in discussione in sede CEE presso appositi gruppi di lavoro, sulla produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi.

Il lavoro che si sta svolgendo sarà di sicura utilità anche per la formulazione di una normativa nazionale che, recependo le indicazioni contenute nella direttiva, tenderà ad individuare le linee di intervento per il settore dell'agricoltura biologica e biodinamica.

Si rammenta, infine, che la legge finanziaria 1988 ha destinato - all'articolo 17, comma 32 - 150 miliardi ad iniziative di sviluppo dell'agricoltura intese a favorire tecniche agronomiche non inquinanti, un uso dei fitofarmaci più razionale e sicuro per la salute pubblica, tecniche di lotta biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

POLLICE. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che è ormai noto a tutti che l'Istituto italiano di credito fondiario (IICF), fin dal 1985, con l'emissione di alcuni atti di precetto, ha evidenziato l'esistenza di un'enorme esposizione debitoria (quasi sette miliardi e mezzo di lire, per un valore complessivo intorno al 25-30 per cento del mutuo originale) nei suoi confronti da parte del Consorzio di cooperative per l'edilizia economica (CCEE);

che dopo circa un anno dagli atti di precetto il CCEE ha contratto con l'IICF un mutuo suppletivo per la somma anzidetta, al fine di azzerare il debito, addossando questo nuovo mutuo ai soci in regola con i pagamenti, i quali sono divenuti morosi da un giorno all'altro di parecchi milioni;

che questo incredibile addebito è avvenuto nonostante l'*ex* presidente Tantalo, con una sua lettera dell'11 novembre 1985 inviata ai presidenti e ai soci delle cooperative edilizie consorziate, assicurasse i soci affermando: «Va subito in proposito precisato che resta comunque salvaguardato l'accredito *pro quota* delle annualità di contributo statale e che nessun aggravio dalle ipotizzate operazioni di copertura del debito pregresso in conto mutui deriverà agli assegnatari che abbiano sempre puntualmente corrisposte le somme loro richieste in base ai riparti delle spese per l'ammortamento dei mutui ed accessori»;

che nel passato l'avvocato Nello Mariani, altro dirigente del CCEE, affermava a più riprese che la gravità della situazione debitoria nei confronti dell'IICF dovesse essere imputata alla pesante morosità di alcuni soci, ma che invece nelle note esplicative del piano di riparto del mutuo suppletivo inviato dal CCEE ai propri soci non veniva fatta alcuna menzione di tale presunta morosità;

che in questo cosiddetto piano di riparto il CCEE ha presentato degli scoperti veramente incredibili: 2.158.940.245 lire per interessi di mora dovuti al ritardato versamento delle quote dei soci receduti e 1.285.781.652 lire per versamenti effettuati ai soci receduti;

che nei bilanci precedenti si è sempre indicata una generica dizione «credito verso soci» ovvero morosità dovute a uno o più soci, ma non si è mai parlato di soci receduti;

che l'attribuzione della causa del debito ai soci receduti non potrebbe assolutamente essere invocata in quanto:

a) i soci subentranti devono assumersi l'onere del pagamento ai soci recedenti;

b) tra l'uscita dei soci recedenti e l'ingresso dei nuovi soci non si verifica soluzione di continuità nel pagamento delle rate di mutuo dovute all'ente mutuante;

che in ogni caso i versamenti dei singoli soci venivano effettuati, nella misura richiesta dal consorzio, su conti correnti intestati al consorzio stesso (conto corrente n. 4733 della Banca nazionale delle telecomunicazioni e conto corrente n. 3777513/01/69);

che la commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica del Ministero dei lavori pubblici nella seduta del 28 aprile 1988 non è stata in grado di esprimere alcun parere sulla ricorrenza o meno dei presupposti per l'esercizio, da parte del Ministero stesso, del potere attribuitogli dall'articolo 127 del testo unico circa lo scioglimento degli organi amministrativi ordinari e la conseguente nomina di un commissario governativo;

che già da qualche anno i soci del Consorzio di cooperative per l'edilizia economica hanno provveduto a denunciare i dirigenti del predetto consorzio, i quali non avrebbero versato le rate di mutuo dovute all'ente mutuante,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo la commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica presso il Ministero dei lavori pubblici non abbia provveduto alla nomina di un commissario governativo;

in quale modo si intenda riparare alle enormi irregolarità amministrative succedutesi in questi anni;

se non si ritenga opportuno svolgere delle indagini sulle eventuali irregolarità amministrative e contabili che hanno caratterizzato la gestione del Consorzio di cooperative per l'edilizia economica.

(4-01718)

(8 giugno 1988)

RISPOSTA. – Questo Ministero è stato posto a conoscenza dell'esposizione debitoria del CCEE nei confronti dell'istituto mutuante IICF e dell'avvenuta emissione da parte di quest'ultimo di numerosi atti di precetto con l'esposto-ricorso diretto in data 31 ottobre 1987 alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica del Lazio, all'assessore ai lavori pubblici del Lazio e al Ministro dei lavori pubblici da parte di alcuni soci assegnatari di alloggi realizzati da cooperative aderenti al consorzio stesso.

Di seguito a tale esposto, in data 30 novembre 1987, ritenendosi fuori dubbio che allo stato delle cose fosse «estremamente indispensabile ed

urgente un'ispezione da affidare, data l'entità del finanziamento e la complessità delle questioni» ad un «funzionario con specifica preparazione in materia finanziaria e di diritto societario» si interessava in proposito il servizio ispettivo centrale di questa amministrazione.

Con foglio del 9 dicembre 1987 però, detto servizio, rilevato dagli atti ad esso trasmessi che sulle «presunte irregolarità di gestione del consorzio in argomento» erano già state investite sia la magistratura ordinaria, sia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica del Lazio, prospettava le proprie perplessità per l'avvio di una indagine ispettiva che allo stato poteva rappresentare «un'indagine precipitosa, non richiesta o addirittura impossibile da effettuare» e rimetteva quindi la questione nuovamente alla valutazione della direzione generale edilizia statale e strade statali di questo Ministero.

Con nota del 16 dicembre 1987 la direzione generale medesima, considerati anche gli ulteriori elementi istruttori nel frattempo acquisiti agli atti (controdeduzioni del CCEE, dichiarazioni dell'IICF e dell'AIC – Associazione italiana case – cui è stata affidata la gestione amministrativa e contabile del consorzio stesso, dichiarazioni dei presidenti del consiglio d'amministrazione delle cooperative cui appartenevano i soci ricorrenti) riteneva che tali elementi mettessero «in luce una situazione diversa da quella presa in considerazione in un primo momento» e perciò condivideva le perplessità rappresentate dal servizio ispettivo centrale «salvo che in prosieguo altri fatti o questioni di cui si venisse a conoscenza non dovessero far pervenire a diversa e contraria determinazione».

«Comunque» concludeva la suddetta nota «la questione, nei termini di cui sopra, sarà sottoposta al parere della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, al fine di acquisire l'avviso della predetta commissione circa l'operato di questo Ministero».

A ciò veniva puntualmente adempiuto con lettera 7 gennaio 1988 con la quale si riteneva di rappresentare alla richiamata commissione centrale l'intera questione per opportuna conoscenza e parere.

Ritenendo che la questione fosse stata ad essa sottoposta ai fini della nomina di un Comissario governativo (pure possibile ove se ne fossero ravvisati gli estremi) la commissione adita, nella seduta del 28 aprile 1988, limitava il proprio esame sulla sussistenza o meno, nelle specie degli estremi per l'adozione del provvedimento di nomina del Commissario, rilevando però che la documentazione ad essa sottoposta non era sufficiente a dimostrare l'esistenza al presente degli inconvenienti di eccezionale gravità imputabili agli organi di amministrazione attualmente in carica e tali da compromettere il regolare funzionamento della cooperativa – esistenza che, sola, consentirebbe l'adozione del suddetto provvedimento.

Considerato quanto sopra e ritenendosi comunque opportuno e necessario approfondire direttamente le vicende economiche del suddetto consorzio, che ha convogliato in sè i contributi statali originariamente destinati alle cooperative edilizie sue socie, presentandosi così come interlocutore diretto di questa amministrazione, con provvedimento del 13 luglio 1988, n. 2314, è stato perciò nuovamente interessato il servizio ispettivo centrale di questo Ministero affinchè venga disposta una verifica aggiornata sulla situazione contabile del consorzio.

Subordinatamente all'esito di tale ispezione verranno adottati gli eventuali conseguenti successivi provvedimenti di competenza.

Sempre in data 13 luglio 1988 si è altresì provveduto a trasmettere alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica del Lazio, cui l'esposto del 31 ottobre 1987 era anche diretto, copia delle controdeduzioni fornite a questa amministrazione dal CCEE e del parere della commissione centrale di vigilanza del 28 aprile 1988, per le eventuali iniziative che detta commissione regionale ritenesse di assumere nella propria competenza.

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

(5 dicembre 1988)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che nei confronti della maggioranza dei consiglieri dell'ordine dei medici di Roma è stata inoltrata dal pubblico ministero la richiesta di incriminazione per interessi privati in atti d'ufficio;

che le ispezioni ministeriali hanno riscontrato pesanti irregolarità e illegittimità nella gestione dell'ordine;

che le reiterate richieste di scioglimento del consiglio non hanno avuto ingiustificatamente seguito, fatto per il quale il Ministro della sanità ha sostenuto che la vicenda era oggetto di esame da parte della procura della Repubblica;

che nei confronti del Ministro della sanità, senatore Donat-Cattin, per non aver proceduto allo scioglimento, pendono due procedimenti avanti la Commissione inquirente,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza che anche nel corso dell'ultima elezione del consiglio dell'ordine dei medici di Roma sono state rilevate una serie di illegittimità, oggetto di un apposito ricorso presentato da alcuni medici alla commissione centrale per le professioni sanitarie presso il Ministero della sanità: al riguardo risulterebbe che la commissione non sia dell'avviso di esaminare tale ricorso, in attesa che sia emanato il provvedimento di nomina dei componenti odontoiatri;

qualora quanto sopra risultasse vero, se non si ritenga doveroso intervenire perchè sia sollecitato tale provvedimento di nomina, in modo da consentire l'esame del ricorso di cui si tratta da parte della commissione centrale per le professioni sanitarie, nonchè verificare se e come mai da parte della Corte dei conti non si sia ancora provveduto alla registrazione di tale provvedimento.

(4-01759)

(14 giugno 1988)

RISPOSTA. - Il ricorso presentato da alcuni medici, per presunte illegittimità verificatesi nel corso dell'ultima elezione del consiglio direttivo dell'ordine dei medici della provincia di Roma è pervenuto alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in un periodo in cui quest'ultima aveva esaurito il proprio mandato per decorso quadriennio ed erano in corso le procedure per il suo rinnovo. Queste ultime, ovviamente, a norma della legge n. 409 del 1985, hanno dovuto assicurare la prescritta rappresentanza degli odontoiatri.

Il relativo decreto presidenziale di rinnovo, per tempo predisposto da questo Ministero e registrato dalla Corte dei conti il 2 giugno 1988, è stato trasmesso al competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia per il perfezionamento formale e per la pubblicazione il 18 giugno successivo, venendo poi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica come decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1988.

Dopo il forzato rinvio, per l'indisponibilità di alcuni componenti, di una prima seduta inizialmente indetta per il 30 luglio 1988, tale collegio ha avviato i propri lavori con la seduta del 22 ottobre 1988, nella quale – fra gli altri – è stato esaminato, discusso e deciso anche il predetto ricorso.

Si è in attesa del deposito della relativa decisione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(17 novembre 1988)

SARTORI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Per sapere:

se risponda a verità che il gruppo saccarifero veneto ha annunciato l'intenzione di ritardare l'apertura o addirittura di non aprire lo zuccherificio di Latina;

a fronte dei gravissimi danni che deriverebbero ai produttori di bietole delle province del Lazio, di quelle dell'Umbria e, in parte, della Toscana, ed all'occupazione in Latina, quali iniziative si intenda assumere per richiamare il suddetto gruppo industriale al rispetto degli accordi, risultando assurdo che la chiusura sia comunicata al momento del raccolto invece che a quello delle semine.

(4-02004)

(27 luglio 1988)

RISPOSTA. – In relazione al problema sollevato dall'onorevole interrogante si precisa che il commissario straordinario del gruppo saccarifero veneto ha adottato tutte le misure necessarie per consentire ai bieticoltori le operazioni di semina ed ai trasformatori la continuazione delle attività produttive, che tuttvia non possono non essere condizionate dal livello della quota globalmente assegnata al nostro paese.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

SERRI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – In relazione al drammatico appello lanciato da intellettuali, giornalisti e poeti palestinesi rinchiusi nel campo di prigionia di Ketziat, nel deserto del Negev, con altri 2.500 prigionieri, l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo abbia già compiuto o intenda compiere dei passi presso il Governo israeliano tendenti a garantire almeno le condizioni elementari di vita dei prigionieri;

se non ritenga di promuovere una delegazione dei paesi della CEE che visiti il campo di Ketziat e proponga poi gli interventi possibili e utili a garantire la vita dei prigionieri;

se non ritenga di sollecitare un intervento della Croce rossa internazionale agli stessi fini;

se infine non ritenga di chiedere formalmente al Governo israeliano la verifica e la piena attuazione delle convenzioni internazionali sui prigionieri di guerra.

(4-01749)

(14 giugno 1988)

RISPOSTA. – L'appello al quale si riferisce l'onorevole interrogante, lanciato da alcuni intellettuali palestinesi, detenuti nel campo di prigionia di Ketziat nel deserto del Negev, è stato seguito da analoghe iniziative da parte dei familiari dei prigionieri i quali si sono rivolti alla Croce rossa internazionale e ai consolati generali con sede a Gerusalemme.

Da quanto è stato possibile verificare con il competente ufficio della Croce rossa internazionale le condizioni di detenzione appaiono effettivamente assai precarie.

Tuttavia, a seguito del costante impegno della Croce rossa internazionale – unico ente al quale le autorità israeliane permettono di visitare regolarmente i campi di detenuti – le condizioni di vita negli ultimi tempi sono, in parte, migliorate.

Il Governo italiano ha svolto e continua a svolgere, sia in seno alla cooperazione politica europea sia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sia, infine, sul piano bilaterale, una azione intensa e costante per porre fine all'atteggiamento israeliano nei territori occupati, richiamare Israele al riconoscimento *de jure* della IV Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione dei civili in tempo di guerra e per sottolineare l'insostenibilità della situazione e la necessità di una soluzione politica.

Un accento particolare è stato posto nel richiedere un rigoroso rispetto da parte israeliana, non solo delle leggi internazionali, ma anche e soprattutto dei diritti umani.

Per quanto riguarda in particolare l'azione svolta in sede comunitaria, l'Italia ha contribuito fattivamente alla messa a punto di alcune dichiarazioni dei Dodici che fanno preciso riferimento alla problematica sollevata dall'onorevole interrogante, come quella dell'8 febbraio 1988 sulla situazione in Medio Oriente e quella del 15 aprile 1988 sulle pratiche israeliane nei territori occupati.

Il Governo ha inoltre prestato un convinto sostegno allo svolgimento di alcuni passi comunitari presso le autorità israeliane nel dicembre, gennaio, maggio, giugno e agosto 1988, aventi per oggetto centrale il richiamo di Israele al rispetto dei diritti umani.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BONALUMI

(28 novembre 1988)

SIGNORI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che la signorina Hana Pelikanova residente a Praga, figlia del deputato europeo Jiri Pelikan,

ha ripetutamente e inutilmente richiesto alle autorità cecoslovacche il visto di uscita per venire in Italia a trascorrere un periodo di vacanza con il padre, l'interrogante chiede se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, nello spirito degli accordi della Conferenza di Helsinki sui diritti umani, per agevolare il rilascio del visto alla giovane Hana il cui viaggio in Italia è finalizzato unicamente al mantenimento dei contatti e degli affetti familiari. Ella, infatti, non si è mai occupata di politica e si dedica esclusivamente all'attività artistica, facendo parte del corpo di ballo statale.

(4-02145)

(28 settembre 1988)

RISPOSTA. – Effettivamente da tempo l'onorevole Jiri Pelikan ha segnalato la difficoltà incontrata dalla propria figlia, Anna Pelikanova, ad ottenere il passaporto per poter lasciare la Cecoslovacchia, e in varie occasioni il Governo italiano è intervenuto presso le autorità ceche affinché all'interessata fosse concessa la possibilità di recarsi in Italia.

Non soltanto il Ministero degli affari esteri ma anche il consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri effettuarono ripetute pressioni presso l'ambasciata di Cecoslovacchia a Roma, appellandosi a quelle disposizioni di carattere umanitario, sottoscritte anche dalla Cecoslovacchia, contenute nell'Atto finale di Helsinki, che prevedono la collaborazione tra gli Stati anche in materia di contatti familiari.

Poiché, tuttavia, da parte cecoslovacca non veniva dato alcun seguito a questi interventi, fu ritenuto opportuno manifestare la contrarietà a tale proposito, sospendendo nel 1985 alcune visite governative in Cecoslovacchia.

Più recentemente, in assenza di sviluppi positivi nella concessione del permesso all'espatrio alla signorina Pelikanova, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel corso di una sua visita in Cecoslovacchia, e l'ambasciatore d'Italia a Praga hanno sollevato la questione nel corso di incontri politici ad alto livello, mentre la delegazione italiana presso la CSCE di Vienna ha svolto a più riprese dei passi specifici presso la delegazione ceca.

Da quanto precede emerge come da parte del Governo non si siano lesinati sforzi per propiziare una positiva soluzione del problema. Anche in futuro non si mancherà di cogliere ogni utile occasione per ritornare sulla questione con i nostri interlocutori cecoslovacchi, auspicando che essi diano il seguito atteso ad una richiesta pendente ormai da tanti anni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BONALUMI

(28 novembre 1988)

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che il consorzio di bonifica interprovinciale dell'Arneo ha competenza su diversi comuni delle province di Brindisi, Lecce e Taranto;

che, dei 160.000 ettari su cui il consorzio in questione esercita la sua competenza , circa la metà fa parte della provincia di Brindisi;

che, invece, il territorio brindisino è stato sempre ingiustificatamente ed assurdamente penalizzato negli interventi del consorzio dell'Arneo;

che, ad esempio, la manutenzione dei canali è assolutamente carente ed ha anche contribuito a creare problemi ed inconvenienti ai centri abitati, come avviene per il canale Patri e per alcune zone della città di Brindisi;

rilevato che recentemente l'amministrazione provinciale di Brindisi, alcuni comuni e gli stessi agricoltori hanno riproposto in maniera decisa l'iniziativa di ottenere lo «sganciamento» del territorio brindisino dal consorzio dell'Arneo e di promuovere la creazione di un consorzio provinciale di bonifica,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per facilitare la realizzazione in tempi brevi del consorzio di bonifica della provincia di Brindisi.

(4-01264)

(9 marzo 1988)

RISPOSTA. - In relazione alle richieste avanzate dall'onorevole interrogante si precisa che le funzioni amministrative concernenti i consorzi di bonifica sono di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

La regione Puglia, interessata in merito e più volte sollecitata, non ha fornito alcuna risposta.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(2 dicembre 1988)

SPECCHIA. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che nei giorni scorsi alcune gelate hanno arrecato ingenti danni alle campagne di molti comuni della Puglia;

che, in particolare per quanto riguarda la provincia di Brindisi, i danni, che hanno distrutto dal 50 al 70 per cento delle colture (in alcuni casi il 100 per cento), interessano quasi tutti i comuni e riguardano i vigneti, gli alberi da frutta e le colture orticole;

che detti danni, che in alcuni casi comprometteranno i raccolti dei prossimi anni, rendono ancora più difficile la situazione dell'agricoltura delle zone in questione, già in crisi per altre cause;

che la rabbia degli agricoltori è motivata anche dalle inadempienze e dai ritardi di alcuni degli enti interessati (regione, provincia, comuni) nella corresponsione delle provvidenze relative alle avversità atmosferiche degli anni scorsi;

che a ciò si aggiungono le scarse disponibilità finanziarie e la macchinosità delle procedure burocratiche,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere anche presso la regione Puglia affinchè, a parte l'approntamento delle risorse finanziarie, siano snellite al massimo le procedure burocratiche per la concessione dei contributi agli agricoltori danneggiati.

(4-01452)

(20 aprile 1988)

SPECCHIA. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che le grandinate dei mesi di maggio e giugno ed il caldo torrido dei primi giorni del mese di luglio 1988 hanno arrecato ingenti danni all'agricoltura della provincia di Brindisi;

che nei giorni scorsi le organizzazioni dei coltivatori diretti e degli agricoltori hanno definito drammatica la situazione, in quanto gran parte dei raccolti è andata distrutta;

che il mondo agricolo è anche penalizzato dai gravissimi ritardi relativi alle provvidenze per i danni arrecati dalle precedenti avversità atmosferiche,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga necessario ed urgente il riconoscimento dello stato di calamità di tutto il territorio provinciale, con i conseguenti benefici previsti dalla legislazione vigente;

se non si intenda assumere iniziative affinchè siano corrisposte agli agricoltori le provvidenze derivanti dalle calamità atmosferiche verificatesi nell'aprile 1988 e negli anni precedenti.

(4-01960)

(20 luglio 1988)

RISPOSTA (*). – In relazione alle richieste avanzate dall'onorevole interrogante si fa presente che le gelate verificatesi nella regione Puglia il 16, 17 e 18 aprile 1988 sono state dichiarate eccezionali con il decreto ministeriale 4 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1988.

Con decreto ministeriale n. 777 del 16 luglio 1988 sono stati, inoltre, autorizzati gli istituti di credito a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario.

Relativamente allo snellimento delle procedure per la concessione dei contributi agli agricoltori danneggiati, la regione Puglia, sensibilizzata al riguardo, ha comunicato di avere all'esame del proprio consiglio regionale apposito disegno di legge di modifica della legge regionale n. 19 del 1979.

Per quanto riguarda, infine, le grandinate ed il caldo torrido verificatisi nella provincia di Brindisi nei mesi di maggio, giugno e luglio 1988, non risulta pervenuta a questo Ministero alcuna proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(2 dicembre 1988)

TORNATI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che i lavori del nuovo complesso della casa circondariale di Pesaro sono finalmente ultimati;

che detti lavori si sono protratti per un tempo sorprendentemente lungo, difficilmente spiegabile con le lungaggini della burocrazia,

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

l'interrogante chiede di conoscere:

1) la data di approvazione del progetto;

2) le modalità seguite per l'appalto dell'opera;

3) l'impresa appaltatrice;

4) la data del contratto e l'importo dei lavori appaltati;

5) la data di consegna dei lavori;

6) il numero delle varianti (generali e suppletive) approvate in corso d'opera;

7) l'importo della spesa per le revisioni dei prezzi dei lavori appaltati;

8) il costo complessivo dell'opera appaltata e l'incremento percentuale del costo, rispetto a quello previsto in progetto a base d'asta;

9) la data del collaudo e i nominativi dei tecnici collaudatori.

(4-00941)

(20 gennaio 1988)

RISPOSTA. – In relazione alla interrogazione in oggetto indicata si rappresenta quanto segue.

Lavori di costruzione della nuova casa circondariale di Pesaro.

1) Data di approvazione del progetto:
primo stralcio e generale: 22 febbraio 1980;
completamento: 17 novembre 1983;
definitivo: 9 giugno 1987.

2) Modalità seguite per l'appalto dell'opera:
licitazione privata esperita in data 23 novembre 1979;
ditte invitate: 28.

3) Impresa appaltatrice:
«La Dorica» srl con sede in Ancona: ribasso dell'8,771 per cento.

4) Data del contratto ed importo lavori appaltati:
contratto di primo stralcio in data 26 gennaio 1980, n. 4025 di repertorio, approvato con decreto provveditoriale in data 22 febbraio 1980, n. 4187, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1980 al registro 1, foglio 46, e registrato fiscalmente il 13 marzo 1980 al n. 1607, modello AP;
importo al netto del ribasso dell'8,771 per cento: lire 3.196.601.979;
contratto lavori di completamento in data 2 novembre 1983, n. 4996 di repertorio, approvato con decreto provveditoriale in data 17 novembre 1983, n. 3424, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1984 al registro 1, foglio 19 e registrato fiscalmente in Ancona il 20 gennaio 1984 al n. 874 del registro 1 – AP;
importo al netto del ribasso del 13,771 per cento: lire 8.118.124.252.

5) Data di consegna dei lavori:
consegna lavori primo stralcio: 21 aprile 1980;
consegna lavori di completamento: 26 marzo 1984.

In conseguenza di un attentato dinamitardo verificatosi tra il 28 e il 29 settembre 1982 tutti i lavori vennero sospesi dal 29 settembre 1982 e ripresi il 22 ottobre 1982, limitatamente ai corpi di fabbrica non interessati dalle esplosioni.

Perizia redatta in data 20 dicembre 1982, approvata con decreto provveditoriale in data 20 maggio 1983, n. 807, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1983 al registro 1, foglio 175 dell'importo al netto del ribasso del 5,60 per cento, lire 426.920.490;

contratto in data 9 maggio 1983, n. 4987 di repertorio, registrato in Ancona il 14 settembre 1983 al n. 4834 - AP.

6) Varianti (generali e suppletive) approvate in corso d'opera:

variante e suppletiva al primo stralcio in data 29 agosto 1983, approvato con decreto provveditoriale n. 3424 in data 17 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1984 al registro 1, foglio 79 (lire 3.831.431.255);

seconda perizia di variata distribuzione della spesa al primo stralcio in data 12 febbraio 1985, approvata con decreto provveditoriale n. 854 in data 1° aprile 1985, registrata alla Corte dei conti l'11 giugno 1985 al registro 1, foglio 123;

terza perizia di variata distribuzione della spesa al primo stralcio in data 17 gennaio 1986, approvata con decreto del Presidente n. 901/1188 in data 7 agosto 1986, registrata alla Corte dei conti il 30 agosto 1986 al registro 1, foglio 178 (sempre dell'importo di lire nette 3.831.431.254);

perizia di variante e suppletiva al progetto generale (lire 22.205.000.000) ed al completamento (opere in appalto lire 10.159.018.923), approvata con decreto provveditoriale in data 7 agosto 1986, n. 901/1188, registrata alla Corte dei conti il 30 agosto 1986 al registro 1, foglio 178;

perizia di variante al completamento (generale sempre di lire 22.205.000.000 e opere in appalto di lire 10.966.604.220), approvate con decreto provveditoriale in data 9 giugno 1987, n. 1281, registrata alla Corte dei conti il 30 giugno 1987 al registro 1, foglio 113.

7) Importo della spesa per le revisioni prezzi dei lavori appaltati: lire 3.700.897.670.

8) Costo complessivo dell'opera appaltata: lire 22.050.170.957.

Poichè il progetto generale originario, redatto da uno studio privato, ammontava a complessive lire 5.340.756.000, l'aumento percentuale del costo è del 312,866 per cento.

9) Collaudo definitivo dell'opera in data 23-24 novembre 1987, approvato il 15 febbraio 1988.

10) Componenti la commissione di collaudo:

dottor ingegner Francesco Sellitti, dirigente superiore tecnico presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

dottor Teodoro Coco, dirigente superiore amministrativo presso la direzione generale acqua e impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

(5 dicembre 1988)

TRIPODI, CASCIA, LOPS, MARGHERITI, SCIVOLETTO, CASADEI LUCCHI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per sapere:

1) se, le norme del Regolamento CEE n. 3529 del 17 novembre 1986, relative alla protezione delle foreste dagli incendi, siano state applicate in Italia;

2) qualora il Governo abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal citato Regolamento CEE, quali programmi o progetti siano stati presentati alla Commissione secondo quanto indicato all'articolo 2 dello stesso, e quali finanziamenti siano stati concessi dalla CEE all'Italia;

3) se, qualora il Governo italiano, assumendosi gravi responsabilità, non abbia provveduto all'attuazione del citato Regolamento, quali misure intenda predisporre per l'immediato, totale recepimento delle norme comunitarie, tenuto conto dell'estrema urgenza di provvedimenti capaci di scongiurare il ripetersi di incendi estivi che causano gravi danni al patrimonio agricolo e forestale.

(4-01931)

(14 luglio 1988)

RISPOSTA. - Questo Ministero ha provveduto a dare immediata attuazione al Regolamento CEE n. 3529/86, interessandone anche le regioni e le province autonome.

Infatti, per il 1987, primo anno di applicazione del citato regolamento, si è provveduto all'invio alla Comunità di progetti, predisposti dal Ministero e dalle regioni, per un importo complessivo di circa 5.176 milioni di lire (allegato A).

Tenuto conto delle limitate disponibilità di bilancio, la Commissione ha ammesso a contributo «l'impianto di sorveglianza e avvistamento automatico degli incendi nell'isola di Caprera» e il «piano nazionale per l'informazione e l'educazione del pubblico» presentati da questo Ministero.

Per l'anno 1988 sono state trasmesse, entro la prescritta data del 1° novembre 1987, richieste di contributi per diverse iniziative di prevenzione e di lotta contro gli incendi, per un onere complessivo di lire 4.128 milioni (allegato B).

La commissione, dopo aver esaminato le richieste di contributo presentate dai dodici Stati membri, con decisione del 22 luglio 1988 ha ammesso a contributo il progetto di questo Ministero relativo all'informazione e all'educazione del pubblico, da realizzarsi nel biennio 1988-1989.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)

ZANELLA. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Considerata la situazione estremamente confusa che si è venuta a creare nei rapporti tra acquirenti e produttori di soia a seguito di voci circa una presunta decisione della commissione CEE di impugnare i relativi contratti,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se i contributi previsti per l'anno in corso siano garantiti;

2) in caso contrario quali provvedimenti e iniziative il Governo intenda adottare per assicurare, nell'immediato, il conferimento del contributo e, in prospettiva, la chiara definizione della materia, ai fini di ristabilire la necessaria certezza dei diritti e delle condizioni da rispettare per gli operatori interessati al settore;

3) quali siano i motivi della esclusione della ANPASO (Associazione nazionale primi acquirenti soia) dalle trattative per la definizione di un accordo interprofessionale (rientrante tra quelli disciplinati dalla legge 16 marzo 1988, n. 86) fra le organizzazioni rappresentative dei produttori e le associazioni dei primi acquirenti trasformatori e non trasformatori;

4) se non si ritenga insufficiente a garantire gli interessi dei piccoli primi acquirenti e, quindi, dell'ANPASO la partecipazione alla suddetta trattativa solo del gruppo Ferruzzi, delle Industrie chimiche Italia centrale e della Federconsorzi.

(4-01643)

(19 maggio 1988)

RISPOSTA. – Per quanto riguarda la prima questione, occorre precisare che la integrazione per i semi di soia prodotti nella campagna 1987-88 resta regolarmente garantita, atteso che ai produttori agricoli viene comunque corrisposto, da parte dei primi acquirenti e/o trasformatori, almeno il prezzo minimo – comprensivo quindi dell'integrazione – fissato dalla comunità in 48, 94 ECU al quintale, pari a lire 78.158, dal quale, tuttavia, vanno detratte lire 8.919 al quintale per effetto del superamento della quantità massima garantita fissata per la campagna in riferimento (1987-88).

Del tutto diverso, invece, si presenta il problema riguardante il riconoscimento giuridico della maggiorazione del «contributo comunitario», calcolato in funzione del prezzo d'obiettivo della campagna 1986-87 e non di quello della campagna 1987-88. Infatti, prima della adozione del Regolamento CEE n. 2290/87 del 30 luglio 1987, recante misure transitorie per i contratti riguardanti la campagna di commercializzazione 1987-88, era possibile beneficiare dell'aiuto calcolato in base al prezzo d'obiettivo della campagna 1986-87 (e quindi non ridotto di lire 8.919), a condizione che il primo acquirente trasformatore avesse presentato all'AIMA la domanda di aiuto, unitamente al relativo contratto di acquisto, prima della fine di detta campagna.

In particolare, ciò che ha imposto il citato regolamento n. 2290/87 è stato puntualmente rispettato attraverso l'adeguamento del prezzo minimo a livello più elevato della campagna 1986-87, effettuato dai primi acquirenti e/o trasformatori attraverso il completamento dei contratti di coltivazione, avvenuto con l'invio all'AIMA dei relativi telex nei giorni 24 e 25 luglio 1987.

In sintesi, i servizi della commissione, a seguito di un'inchiesta effettuata presso l'AIMA il 1° e il 2 ottobre del 1987, hanno comunicato, con telex n. 110836/2 del 15 marzo 1988, che i contratti presentati per la campagna 1987-88, a corredo della domanda di fissazione dell'aiuto senza un esplicito e contestuale impegno a corrispondere il prezzo minimo pari almeno a quello valido per la campagna 1986-87, ricadono sotto l'applicazione della regola generale prevista all'articolo 2 del citato regolamento n. 2290/87; cioè le domande di aiuto sono considerate come depositate il 1° settembre 1987 o sono annullate su richiesta degli interessati. In conseguenza di ciò l'aiuto da versare, ad eccezione dei casi in cui la domanda è annullata, è quello valido all'inizio della campagna 1987-88 e non quello calcolato in base al prezzo di obiettivo più favorevole della campagna precedente.

Non si è ritenuto di condividere la decisione della commissione, in quanto giudicata penalizzante nei confronti dei produttori, sicché sono stati forniti i necessari elementi all'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha prodotto, in data 19 maggio 1988, formale ricorso del Governo italiano presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee per l'annullamento della decisione della commissione contenuta nel telex n. 110836/2 del 15 marzo 1988, di cui sopra è cenno.

Per quanto riguarda infine il problema dell'ANPASO (Associazione nazionale primi acquirenti soia), non risulta alla direzione generale competente che siano state adottate misure preclusive in pregiudizio di detta associazione.

Consta, invece, che alla riunione tenutasi presso l'AIMA il giorno 16 giugno 1988, dedicata all'esame di varie problematiche legate al settore della soia, anche l'ANPASO, regolarmente convocata, ha preso parte ai lavori.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(22 novembre 1988)